



CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

REGISTRO DEGLI ATTI DELL'ASSEMBLEA

N. 05

DEL: 21/07/2015

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE RECAPITANTI NELLA RETE FOGNARIA INDUSTRIALE - ACQUE DEL CHIAMPO

L'anno duemila15, il giorno 21 del mese di LUGLIO, alle ore 14.30 presso la sala consiliare del Municipio di Arzignano convocati dal Sindaco di Arzignano, Presidente del Consiglio di bacino Valle del Chiampo, con lettera in data 14/07/2015 prot. n. 195, si è riunita l'Assemblea.

Assiste alla seduta il Direttore dott.ssa **Alessandra Maule**.

Fatto l'appello risultano: presenti |p| - assenti |a|

p Monchelato Liliana Teresa	Sindaco del Comune di Altissimo
p Gentilin Giorgio	Sindaco del Comune di Arzignano
p Ceron Renato	Sindaco del Comune di Brendola
p Macilotti Matteo	Sindaco del Comune di Chiampo
a Dalla Costa Giovanni Pietro	Sindaco del Comune di Crespadoro
p Doro Michela	Sindaco del Comune di Gambellara
p Restello Luca	Sindaco del Comune di Lonigo
p Magnabosco Dino	Sindaco del Comune di Montebello Vicentino
p Peripoli Gianluca	Assessore delegato del Comune di Montecchio Maggiore
p Tonello Antonio	Sindaco del Comune di Montorso Vicentino
p Bauce Romina	Sindaco del Comune di Nogarole Vicentino
p Tasso Gabriele	Sindaco del Comune di San Pietro Mussolino
p Cavaliere Gianluigi	Sindaco del Comune di Zermeghedo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Publicata all'Albo Pretorio il
Divenuta esecutiva dopo il decimo giorno

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Alessandra Maule



A.A. N. 05 del 21.07.2015**APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE RECAPITANTI NELLA RETE FOGNARIA
INDUSTRIALE - ACQUE DEL CHIAMPO**

Il Presidente del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo dott. Giorgio Gentilin espone quanto segue:

Il Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale di Acque del Chiampo S.p.A. è stato approvato da questa Autorità d'Ambito con deliberazione dell'Assemblea n. 7 in data 13 maggio 2003 e da ultimo modificato con deliberazione dell'Assemblea n° 8 in data 21.3.2008.

Con determina n. 18 del 20/07/2015, l'Amministratore Unico di Acque del Chiampo S.p.A. ha approvato il nuovo "Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale", valido per tutti i 10 Comuni afferenti al gestore citato, chiedendone l'approvazione di questa Autorità d'Ambito.

Il regolamento disciplina la gestione della rete fognaria industriale e dell'impianto di depurazione di Acque del Chiampo S.p.A. ed è specifico per la sezione industriale dello stesso.

Si propone quindi all'Assemblea l'approvazione del "Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale" di acque del Chiampo S.p.A. conservato agli atti del presente provvedimento".

Il Presidente, dichiara aperta la discussione, durante la quale il Sindaco di Lonigo, Luca Restello, ha sottolineato la Sua volontà nel porre come obiettivo comune negli anni il miglioramento, nonché la riduzione dei valori limite segnalati nel Regolamento in approvazione,.

Dato atto che i Componenti concordano con la proposta su esposta, pone ai voti l'argomento che viene approvato, per alzata di mano, con il seguente risultato:

PRESENTI N. 12
VOTANTI N. 12
FAVOREVOLI N. 12

QUOTE DI RAPPRESENTANZA PRESENTI N. 986/100
QUOTE A FAVORE N. 986/100

Pertanto,

L'ASSEMBLEA D'AMBITO

Udito e fatto proprio quanto precede;

VISTA la proposta di adozione del Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale in sostituzione di quello vigente approvato con provvedimento n° 7 in data 13 maggio 2003 e modificato con provvedimento n° 8 in data 21 marzo 2008;

VISTI gli allegati pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, "Testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli enti locali;

Visto l'esito delle votazioni sopra riportato;

DELIBERA

A.A. N. 05 del 21.07.2015

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE RECAPITANTI NELLA RETE FOGNARIA
INDUSTRIALE - ACQUE DEL CHIAMPO

- 1) di approvare il Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale;
- 2) di trasmettere la presente deliberazione ad Acque del Chiampo spa per gli adempimenti di competenza e per conoscenza a Mediochiampo spa.
- 3) di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione e con voti unanimi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del Tuel 267/2000, data l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento.

IL PRESIDENTE
Dott. Giorgio Gentilin




IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Maule

Parere tecnico espresso:

Favorevole.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Maule



Parere contabile espresso:

Favorevole.

IL RESPONSABILE INCARICATO
Dott.ssa Alessandra Maule



CONSIGLIO DI BACINO DELL'ATO "VALLE DEL CHIAMPO"

REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE RECAPITANTI NELLA RETE FOGNARIA INDUSTRIALE



Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

Approvato dall'Organo di gestione di Acque del Chiampo spa con deliberazione

Approvato dal Consiglio di Bacino Valle del Chiampo con deliberazione

INDICE

TITOLO I

OGGETTO, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Art. 1 Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2 Definizioni	pag. 3
Art. 3 Competenze	pag. 5

TITOLO II

PRELIEVI IDRICI AUTONOMI

Art. 4 Prelievi idrici autonomi	pag. 6
---------------------------------	--------

TITOLO III

AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI ALLACCIAMENTO

Art. 5 Autorizzazione allo scarico di acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale. Raccordo con AUA e AIA.	pag. 7
Art. 6 Rilascio del permesso di allacciamento per gli immobili adibiti ad attività industriali	pag. 8
Art. 7 Validità dell'autorizzazione allo scarico e del permesso di allacciamento	pag. 9
Art. 8 Trasferimenti, rinunce e autorizzazioni temporanee	pag. 9

TITOLO IV

MANUFATTI, MODALITA' E CONDIZIONI DI ALLACCIAMENTO

Art. 9 Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese.	pag. 10
Art. 10 Servitù di passaggio per gli allacciamenti	pag. 11
Art. 11 Manufatti di allacciamento	pag. 11
Art. 12 Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale.	pag. 11
Art. 13 Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento – Strumenti di controllo in automatico	pag. 12
Art. 14 Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche.	pag. 13
Art. 15 Immissioni e sostanze vietate.	pag. 13

TITOLO V

SCARICHI NELLA RETE FOGNARIA INDUSTRIALE

Art. 16 Limiti di emissione	pag. 13
Art. 17 Impianti di pretrattamento	pag. 14
Art. 18 Modalità dello scarico	pag. 14
Art. 19 Allacciamento di nuove utenze	pag. 15

TITOLO VI

TARIFFE, CONTROLLI, PENALITA', RISOLUZIONE

Art. 20 Spese di allacciamento.	pag. 15
Art. 21 Spese di istruttoria	pag. 15
Art. 22 Tariffa di gestione.	pag. 16
Art. 23 Reclami	pag. 16
Art. 24 Controlli	pag. 16
Art. 25 Penali contrattuali e maggiorazioni tariffarie	pag. 16
Art. 26 Contratto di servizio	pag. 16
Art. 27 Sospensione del servizio, chiusura dello scarico, risoluzione del contratto di utenza.	pag. 17
Art. 28 Pubblicità del Regolamento di fognatura e depurazione	pag. 18
Art. 29 Modulistica per gli Utenti	pag. 18
Art. 30 Entrata in vigore del Regolamento	pag. 18
Art. 31 Allegati al Regolamento	pag. 18
Art. 32 Norme gestionali di attuazione del Regolamento	pag. 19
Art. 33 Abrogazioni di disposizioni incompatibili	pag. 19

TITOLO I OGGETTO, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 e dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e disciplina la gestione della rete fognaria industriale e dell'impianto di depurazione di Acque del Chiampo s.p.a., in particolare la sezione industriale dello stesso, nonché gli scarichi di qualsiasi tipo in essi recapitanti.
2. Esso è volto alla definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili nonché dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e dei dispositivi automatici di controllo; è volto altresì alla definizione delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico e dei permessi di allacciamento, delle facoltà di ispezione e controllo da parte di Acque del Chiampo, di ogni altro aspetto della attuazione del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue industriale, nella parte relativa al collettamento ed alla depurazione. Le disposizioni del presente Regolamento costituiscono condizioni generali di contratto per quanto concerne il rapporto di utenza.
3. Il presente Regolamento si colloca nel quadro della vigente normativa europea, nazionale e regionale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, scarichi di acque reflue e servizi idrici, la quale trova applicazione anche per tutti gli aspetti in esso non specificamente disciplinati. Trovano altresì integrale applicazione e comunque orientano l'interpretazione e l'applicazione del presente Regolamento il Piano di tutela delle acque adottato dalla Regione Veneto e relativi provvedimenti interpretativi ed attuativi; l'Accordo di Programma Quadro per il disinquinamento del Bacino idrico del Fratta-Gorzone stipulato in data 5/12/2005 ed atti consequenziali e connessi; il Regolamento adottato dal Comitato direttivo del Consorzio A.R.I.C.A., gestore del collettore terminale di trasferimento degli effluenti depurati del bacino conciaro Agno – Chiampo.
4. La raccolta, il trasporto ed il conferimento in discarica o ad altri impianti di trattamento di rifiuti di qualsiasi genere (compresi i rifiuti liquidi) sono disciplinati dal D.lgs. 152/2006 Parte IV (recante la disciplina generale in materia di gestione dei rifiuti) e sono estranei alla disciplina contenuta nel presente Regolamento.
5. Per la regolamentazione degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali provenienti da attività diverse dalla lavorazione conciaria, recapitanti nella rete fognaria urbana gestita da Acque del Chiampo, si rimanda al *Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane*. Per la regolamentazione degli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti nella rete fognaria industriale si applica parimenti il *Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane* di cui al punto precedente, ferma restando la possibilità per Acque del Chiampo di impartire particolari prescrizioni in ordine alle modalità di allacciamento e di scarico, in ragione delle caratteristiche tecniche della rete fognaria industriale e delle esigenze connesse al controllo degli scarichi in essa recapitanti.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nel D.lgs. 152/2006 Parte III, Sezioni II e III, in particolare all'art. 74; le definizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque adottato dalla Regione Veneto; le definizioni contenute nella L.R. Veneto 33/1985.
2. Si definiscono inoltre:
 - a. rete fognaria industriale: la rete fognaria separata, comprensiva di eventuali impianti accessori, dedicata alla raccolta ed al collettamento delle sole acque reflue industriali, e, in via non prevalente, delle acque reflue assimilabili alle domestiche e delle acque meteoriche di dilavamento, recapitante nella sezione industriale dell'impianto centralizzato di depurazione di Arzignano.
 - b. scarichi di acque reflue industriali recapitanti nella rete fognaria industriale: qualsiasi immissione, effettuata attraverso un sistema stabile di collettamento che colleghi senza soluzioni di continuità il ciclo di produzione delle acque reflue con la rete fognaria

- industriale, indipendentemente dalla natura inquinante delle acque reflue e dalla loro eventuale preventiva sottoposizione a pretrattamento.
- c. impianto centralizzato di depurazione: l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane sito in Arzignano, via Ferraretta, mediante il quale, attraverso applicazione di idonee tecnologie, specialmente contenute nella sezione industriale, si dà luogo ad una riduzione del carico inquinante delle acque reflue industriali scaricate nella rete fognaria industriale.
 - d. impianto di pretrattamento: ogni struttura tecnica, installata a monte dello scarico delle acque reflue industriali nella rete fognaria industriale, atta a ricondurre le acque reflue nei limiti quali-quantitativi fissati ai sensi del presente Regolamento.
 - e. pozzetto di ispezione: manufatto predisposto per il controllo qualitativo delle acque reflue e/o per il prelievo dei campioni;
 - f. manufatti di allacciamento (ex MS2): strutture, manufatti ed apparecchiature/strumenti destinati alla effettuazione automatica di misurazioni volumetriche e/o all'effettuazione di prelievi ed analisi delle acque reflue, collocati all'interno od all'esterno degli insediamenti industriali allacciati alla rete fognaria industriale.
 - g. utente del servizio di fognatura e depurazione industriale: il soggetto che legittimamente effettua scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria industriale di Acque del Chiampo.
 - h. collettore terminale di trasferimento: il collettore terminale di trasferimento degli effluenti depurati del bacino conciaro Agno - Chiampo gestito dal Consorzio A.R.I.C.A., realizzato in conformità alla normativa regionale al fine di tutelare la fascia di ricarica degli acquiferi di Almisano portando a valle, segnatamente nel Comune di Cologna Veneta (Verona) lo scarico delle acque reflue urbane proveniente dagli impianti di trattamento di Trissino, Arzignano, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore e Lonigo.
 - i. permesso di allacciamento: provvedimento rilasciato da Acque del Chiampo che abilita il proprietario o altro titolare di diritti reali sull'immobile ad eseguire l'allacciamento alla rete fognaria, stabilendone le condizioni; per gli scarichi di acque reflue domestiche, il permesso di allacciamento sostituisce l'autorizzazione allo scarico; per gli altri scarichi, il permesso di allacciamento non abilita l'utente all'immissione delle acque reflue nella rete fognaria;
 - j. autorizzazione allo scarico: provvedimento adottato dall'Autorità competente che, sulla base della normativa applicabile tenuto conto della tipologia di attività e di scarico, abilita l'utente all'immissione delle acque reflue nella rete fognaria gestita da Acque del Chiampo, stabilendone le condizioni;
 - k. volturazione: variazione della titolarità dell'autorizzazione allo scarico e degli altri provvedimenti abilitativi previsti dal presente Regolamento senza alcuna altra modifica quali-quantitativa allo scarico;
 - l. provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico: provvedimento rilasciato da Acque del Chiampo che attribuisce all'utente, per ciascuna categoria di scarichi di cui al comma 3, lett. a) della presente disposizione, un quantitativo massimo giornaliero di scarico nella rete fognaria di acque reflue industriali corrispondenti ai limiti associati alla categoria attribuita; nel caso in cui, attraverso il medesimo manufatto di scarico, vengano immesse in rete fognaria acque reflue appartenenti a categorie diverse e comunque attribuite sulla base di diversi provvedimenti di attribuzione del quantitativo di scarico, Acque del Chiampo procede alla riparametrazione dei limiti di scarico;
 - m. contratto di servizio: contratto sottoscritto tra Acque del Chiampo e l'utente per regolamentare le modalità di erogazione e di fruizione del servizio di fognatura e depurazione industriale e le obbligazioni a carico delle parti;
 - n. trasferimento temporaneo dello scarico: atto con cui un utente, titolare di uno scarico di acque reflue industriali in rete fognaria di cui al comma 3, lett. a) della presente disposizione in base ad un provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico rilasciato da Acque del Chiampo, concede, per una causa lecita, ad un altro utente la disponibilità del proprio quantitativo di scarico, in via temporanea;
 - o. trasferimento dell'attività produttiva: trasferimento delle linee produttive in un altro stabilimento;

- p. assegnazione temporanea dello scarico: provvedimento con cui Acque del Chiampo, su base bimestrale, concede agli utenti che ne abbiano fatto richiesta, proporzionalmente ai quantitativi richiesti ed ai quantitativi rinunciati temporaneamente da altri utenti, un aumento temporaneo del quantitativo di scarico già assentito in rete fognaria;
 - q. rinuncia temporanea dello scarico: atto con cui un utente, titolare di uno scarico di acque reflue industriali in rete fognaria di cui al comma 3, lett. a) della presente disposizione in base ad un provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico rilasciato da Acque del Chiampo, rinuncia temporaneamente alla effettuazione dello scarico, mettendo a disposizione di Acque del Chiampo il quantitativo di acque reflue assegnatogli ai fini della assegnazione temporanea del medesimo ad altro utente;
 - r. autorizzazioni temporanee: provvedimenti rilasciati da Acque del Chiampo che, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, autorizzano l'effettuazione dello scarico nella rete fognaria industriale in via temporanea;
3. Ai fini del presente Regolamento gli scarichi di acque reflue industriali sono classificati come segue:
- a) scarichi di acque reflue industriali recapitanti nella rete fognaria industriale e provenienti da attività industriali dedite alle seguenti attività connesse alla lavorazione conciaria:
 - lavorazioni della pelle con prevalenza dell'attività di calcinaio e concia (**categoria B**);
 - lavorazioni proprie del ciclo completo della concia delle pelli (**categoria B1**);
 - lavorazioni proprie del ciclo della concia delle pelli limitato al processo da pelli conciate (**categoria B2**);
 - lavorazioni proprie del ciclo della concia delle pelli limitato al processo di rinverdimento pelli in wet blue (**categoria B3- volume max complessivo autorizzabile 175 mc/d** inteso come somma dei singoli volumi di scarico);
 - lavorazioni dei residui provenienti da attività di concia delle pelli (**categoria A**);
 - lavorazioni dei residui provenienti da attività di concia delle pelli limitatamente a specifici residui di lavorazione di calcinaio (**categoria A1- volume max complessivo autorizzabile 50 mc/d** inteso come somma dei singoli volumi di scarico);
 - b) scarichi di acque reflue industriali recapitanti nella rete fognaria industriale e provenienti da attività industriali diverse e non riconducibili a quelle indicate alla lettera a) del presente comma 2 (**categoria D**);
 - c) scarichi di acque meteoriche di dilavamento (**categoria C**).

Acque del Chiampo potrà individuare, in via sperimentale o definitiva, anche d'ufficio ed a prescindere dalla presentazione di un'istanza in tal senso, ulteriori categorie in relazione alla tipologia di lavorazione ed alla qualità delle acque reflue.

Art. 3 Competenze

1. Acque del Chiampo, sulla base della normativa vigente, provvede a:
- a) gestire la rete fognaria industriale e l'impianto centralizzato di depurazione;
 - b) fatta salva l'inderogabilità dei limiti fissati nella tabella 3/A e di quelli fissati dalla tabella 3 per le sostanze di cui alla nota 2 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.lgs. 152/2006, individuare i valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue industriali recapitanti nella rete fognaria industriale, tenuto conto delle caratteristiche e della capacità di trattamento dell'impianto centralizzato di depurazione, in modo che sia assicurato il rispetto dei limiti di scarico dell'impianto centralizzato di depurazione;
 - c) provvedere al rilascio dei permessi di allacciamento alla rete fognaria industriale;
 - d) provvedere al rilascio dei provvedimenti di attribuzione dei quantitativi di scarico;
 - e) provvedere al rilascio dei pareri preventivi al trasferimento temporaneo o alla cessione a qualsiasi titolo degli scarichi di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del presente Regolamento;
 - f) provvedere alla volturazione, nell'ambito delle originarie scadenze, delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali nella rete fognaria industriale, nel rispetto della normativa

- e dei regolamenti in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ed Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 13 marzo 2013, n. 59);
- g) assentire, quale "soggetto competente in materia ambientale", lo scarico di acque reflue industriali provenienti da attività soggette alla normativa IPPC di cui al D.lgs. 152/2006 Parte II o da attività soggette al DPR 13 marzo 2013, n. 59 nella rete fognaria industriale, fatte salve le competenze di altre Amministrazioni per quanto concerne il rilascio ed il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
 - h) provvedere, quale Autorità competente secondo la DGR Veneto 1775/2013, al rilascio, al rinnovo ed al riesame delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate nella rete fognaria industriale, nel rispetto della normativa e dei regolamenti in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ed Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 13 marzo 2013, n. 59);
 - i) provvedere al rilascio dei provvedimenti di trasferimento temporaneo e di assegnazione temporanea dello scarico;
 - j) applicare e riscuotere la tariffa del servizio di fognatura e depurazione industriale;
 - k) provvedere ad un controllo adeguato del rispetto dei valori limite di emissione delle acque reflue industriali recapitanti nella rete fognaria industriale, sia per le finalità relative al contratto stipulato con l'utente (determinazione della tariffa, controllo circa l'adempimento, da parte dell'utente, delle obbligazioni contrattuali anche per l'applicazione delle maggiorazioni tariffarie e delle penali contrattuali pattuite), sia – nel rispetto delle linee guida e delle indicazioni degli Enti di controllo e ferme le competenze di altre Autorità per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e penali stabilite dalla legge – per finalità di controllo circa il rispetto della disciplina degli scarichi di cui al D.lgs. 152/2006 Parte III ed alla normativa regionale, anche avvalendosi, ove possibile ed opportuno, dell'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente (ARPAV);
 - l) adottare, nei confronti degli utenti, ogni provvedimento necessario a garantire il rispetto, nella gestione del servizio, della normativa vigente, del presente Regolamento e del contratto stipulato con l'utente, ivi compresi provvedimenti di diffida, di sospensione e/o chiusura dello scarico e altri provvedimenti inibitori, nonché provvedimenti contingibili ed urgenti e di modifica dei limiti di scarico e delle prescrizioni autorizzative.

TITOLO II PRELIEVI IDRICI AUTONOMI

Art. 4 Prelievi idrici autonomi

1. Fatta salva la competenza di altre Amministrazioni per il rilascio, il rinnovo ed il riesame delle concessioni di derivazione di acque pubbliche, gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto (civile o industriale) gestito da Acque del Chiampo devono darne indicazione nella domanda di autorizzazione allo scarico.
2. Gli utenti sono tenuti ad installare, a propria cura e spese, su ciascuna fonte di prelievo, strumenti di misura consentiti da Acque del Chiampo. Tali strumenti sono sigillati a cura di Acque del Chiampo, la quale può sempre accedere all'insediamento, durante lo svolgimento dell'attività, per verificarne il funzionamento e rilevare i dati su di essi riportati. Gli strumenti di misura possono essere interni o esterni all'insediamento, e – su insindacabile decisione di Acque del Chiampo - possono essere autonomi dall'insediamento quanto ad alimentazione e funzionamento, fermo restando l'onere di spesa a carico dell'utente.
3. Tutti gli utenti, sia che provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico, sia che vengano serviti dall'acquedotto, qualora effettuino usi di acqua che non comportino scarichi nella rete fognaria industriale, debbono dichiarare ad Acque del Chiampo tali usi nella domanda di autorizzazione allo scarico. Acque del Chiampo ha facoltà di verificare in ogni momento la correttezza delle dichiarazioni degli utenti.

4. Gli utenti che intendano modificare le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne preventiva comunicazione scritta ad Acque del Chiampo.
5. Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dall'acquedotto sono obbligati ad effettuare la denuncia dei quantitativi emunti di cui all'art. 165, comma 2 D.lgs. 152/2006 ad Acque del Chiampo su apposita modulistica entro il 31 gennaio di ogni anno.

TITOLO III AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI ALLACCIAMENTO

Art. 5 Autorizzazione allo scarico di acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale. Raccordo con AUA e AIA.

1. Tutti gli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria industriale devono essere preventivamente autorizzati, o comunque assentiti, da Acque del Chiampo e sono in ogni caso subordinati alla preventiva stipula del contratto di servizio, all'ottenimento di un provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico e, se trattasi di nuovi insediamenti, -al rilascio del permesso di allacciamento alla rete fognaria industriale.
2. La domanda di autorizzazione (AIA o AUA) deve essere presentata preventivamente all'attivazione dello scarico e deve contenere tutti gli elementi indicati all'art.125 del D.lgs. 152/2006, e quelli ulteriori indicati nel presente Regolamento e nella modulistica di riferimento. La domanda deve essere altresì conforme a quanto stabilito dal D.lgs. 152/2006, Parte II per gli scarichi derivanti da attività IPPC soggetti ad AIA ed al DPR 13 marzo 2013, n. 59 per gli scarichi soggetti ad AUA.
3. Acque del Chiampo, quale "soggetto competente in materia ambientale", avvalendosi di personale proprio ovvero di terzi allo scopo incaricati, svolge l'istruttoria e provvede al rilascio o al diniego del proprio assenso ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, nell'ambito del procedimento indetto dall'Autorità competente, entro i termini stabiliti dalla disciplina di riferimento (AUA/AIA) e nel rispetto della disciplina generale sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990.
4. Acque del Chiampo può effettuare ispezioni, verifiche e controlli e formulare, sia nell'ambito del procedimento di autorizzazione, sia anche in seguito in sede di sopralluogo, richieste di chiarimenti o di integrazione della documentazione. Il mancato o insufficiente invio dei chiarimenti o della documentazione - entro il termine indicato nella richiesta - comporta l'emissione di un parere negativo all'effettuazione dello scarico da parte di Acque del Chiampo e, in seguito, può giustificare l'adozione di provvedimenti di sospensione dello scarico.
5. L'assenso rispetto al rilascio dell'autorizzazione è rilasciato solo se e nei limiti in cui - tenuto conto della quantità e qualità dei reflui complessivamente collettati all'impianto centralizzato di depurazione tramite la rete fognaria industriale - sia possibile, alla luce delle caratteristiche e del funzionamento dell'impianto medesimo, assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi definita dalla Regione e dal gestore del collettore terminale di trasferimento.
6. L'assenso espresso da Acque del Chiampo viene meno di diritto in caso di scioglimento, cessazione della impresa o sottoposizione della stessa a procedura di fallimento o di concordato o ad altra procedura derivante da stato di decozione o insolvenza dell'impresa. L'eventuale volturazione del provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico nell'ambito di procedure concorsuali può avvenire esclusivamente qualora la procedura, nel rispetto della legge fallimentare, garantisca il pagamento integrale del credito di Acque del Chiampo da parte del cessionario.
7. Eventuali variazioni della ditta, ragione sociale e/o titolarità dell'impresa devono essere comunicate ad Acque del Chiampo non appena registrate, producendo la nuova visura camerale. Acque del Chiampo perfezionerà i relativi atti entro trenta giorni dal ricevimento della domanda corredata di tutti gli allegati. Operazioni che determinano la necessità di procedere ad una volturazione del provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico e/o del permesso di allacciamento o di altri provvedimenti rilasciati da Acque del Chiampo ad altra

impresa (consistenti ad esempio nella cessione o nell'affitto dell'azienda o di ramo d'azienda o nella scissione o fusione di società) sono soggette a parere preventivo di Acque del Chiampo. Entro 45 giorni dal perfezionamento degli atti devono essere trasmessi ad Acque del Chiampo la nuova visura camerale ed il contratto. La volturazione è inoltre subordinata al pagamento integrale della tariffa del servizio di fognatura e depurazione industriale maturata sino alla data di efficacia del trasferimento, da parte del cedente o del cessionario. Acque del Chiampo perfezionerà i relativi atti entro trenta giorni dal ricevimento della domanda corredata di tutti gli allegati.

8. In caso di affitto di azienda o di ramo d'azienda, la volturazione è altresì subordinata alla prestazione di idonea garanzia per il pagamento della tariffa per un importo corrispondente a due bimestri ed avente validità fino a sei mesi dopo la scadenza dell'autorizzazione e del contratto di servizio, attraverso fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata a beneficio di Acque del Chiampo – che potrà riscuoterla a prima richiesta senza eccezione alcuna – da istituti di credito, banche o primarie imprese di assicurazione debitamente autorizzati. Soltanto previa verifica, da parte di Acque del Chiampo, della consistenza patrimoniale, sono ammesse fidejussioni personali. E' facoltà dell'utente proporre il pagamento anticipato del bimestre in corso su consumo presunto e salvo conguaglio o altre forme di garanzia, senza che Acque del Chiampo sia tuttavia obbligata ad accettarle.
9. Qualora la volturazione riguardi scarichi tra categorie diverse, Acque del Chiampo procederà alla riparametrazione dei limiti di scarico.
10. Il possesso del provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico costituisce una condizione essenziale ai fini del rilascio dell'assenso allo scarico nell'ambito dei procedimenti autorizzativi applicabili e comunque del mantenimento dello stesso, nonché per la validità del contratto di servizio.
11. In ogni caso, non possono essere attivati scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria industriale, nemmeno in via sperimentale, temporanea o saltuaria, o in sede di collaudo, senza che sia stata preventivamente ottenuta l'autorizzazione allo scarico, il permesso di allacciamento per insediamenti di nuova autorizzazione e, per le tipologie di scarico di cui all'art. 2, comma 3, lett. a) del presente Regolamento, il provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico, né senza che sia stato sottoscritto il relativo contratto di servizio e senza che siano state prestate, ove previste, le garanzie richieste.
12. Per gli scarichi di cui all'art. 2, comma 3, lett. a) esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, i provvedimenti di attribuzione del quantitativo di scarico sono rilasciati d'ufficio da Acque del Chiampo. I limiti quantitativi e le categorie di scarico in essi espressi corrispondono a quelli indicati nelle autorizzazioni allo scarico precedentemente rilasciate da Acque del Chiampo in capo ai medesimi utenti. Per gli scarichi nuovi, l'interessato deve presentare apposita domanda di volturazione o di rilascio del provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico. Nuovi provvedimenti di attribuzione del quantitativo di scarico potranno essere rilasciati soltanto nel caso in cui Acque del Chiampo, tenuto conto della capacità dell'impianto centralizzato di depurazione, disponga di quantitativi di scarico non attribuiti ad alcun utente. Il provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico, qualora l'attività produttiva sia temporaneamente esercitata da altra impresa alla quale l'autorizzazione sia stata conseguentemente trasferita, sono rilasciati in capo all'originario titolare dell'azienda o dello scarico. Il provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico non abilita di per sé l'attivazione o il mantenimento dello scarico, ma costituisce presupposto per il rilascio dell'assenso allo scarico o per la volturazione dell'autorizzazione allo scarico e comporta l'obbligo, da parte del titolare dello scarico, di corrispondere ad Acque del Chiampo la quota fissa della tariffa, nei limiti e secondo la disciplina di cui agli artt. 8 e 22 del presente Regolamento. Quando lo scarico è attivo, la tariffa viene interamente corrisposta da chi esercita l'attività produttiva ed ha ottenuto la relativa autorizzazione.

Art. 6 Rilascio del permesso di allacciamento per i nuovi immobili adibiti ad attività industriali

1. Le domande di rilascio del permesso di allacciamento per nuovi immobili adibiti ad attività industriali (tolto riferimento alle categorie), redatte sui modelli predisposti da Acque del Chiampo, sono presentate, nel rispetto delle procedure amministrative definite dalla legge, da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sull'immobile.
2. Il permesso abilita il richiedente all'allacciamento e può stabilire, in ragione delle caratteristiche dei manufatti o della rete fognaria, particolari prescrizioni. Gli scarichi di cui all'art. 2, comma 3, lettere a) e b) con un quantitativo inferiore a 10 mc giorno non sono ammessi in rete fognaria. (è stato tolto il generalmente)
3. Gli scarichi di cui all'art. 2, comma 3, lettere a) dotati di manufatto di scarico, con collegamento delle acque domestiche provenienti dai servizi igienici a monte dei dispositivi automatici di controllo, possono essere autorizzate a scaricare un quantitativo di mc in tolleranza, rispetto alla propria autorizzazione giornaliera di scarico, per un quantitativo pari a 100 litri a dipendente (arrotondati a 1 mc ogni 10 dipendenti) previa preventiva presentazione del modello DM10 riferito all'anno precedente. La richiesta deve essere ripetuta di anno in anno.

Art. 7 Validità dell'autorizzazione allo scarico e del permesso di allacciamento

1. La durata dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali è stabilita dalla disciplina di riferimento (AIA/AUA). Il rinnovo deve essere richiesto secondo le modalità e la tempistica definite dalla disciplina di riferimento (AIA/AUA).
2. A condizione che la domanda di rinnovo sia stata tempestivamente presentata, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto, nel rispetto delle prescrizioni della precedente autorizzazione, anche successivamente alla scadenza della stessa. E' fatto salvo, per gli scarichi non ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 108 D.lgs. 152/2006, ricorrendone i presupposti anche di natura soggettiva, il procedimento semplificato di rinnovo di cui al DPR 227/2011.
3. Dopo il rilascio dell'autorizzazione, Acque del Chiampo, con provvedimento motivato, previo avvio del procedimento di riesame nel rispetto della L. 241/1990 e della disciplina di riferimento, può chiederne la modifica del contenuto con l'inserimento di obblighi diversi e/o aggiuntivi, quando ciò sia necessario per assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi definita dal presente Regolamento, dalla Regione o dal Consorzio A.RI.C.A.
4. Ogni variazione dei dati quali quantitativi o modifica dello scarico e delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo comunicati con la domanda di autorizzazione deve essere preventivamente richiesta all'Autorità competente. In caso di trasferimento delle linee produttive in altro luogo l'utente è tenuto a richiedere preventivamente nuova autorizzazione allo scarico all'Autorità competente.
5. Qualora le modifiche comportino significativi cambiamenti delle caratteristiche qualitative o quantitative dello scarico rispetto a quanto indicato nella domanda di autorizzazione, ovvero variazione della categoria di scarico nella quale l'utente è inserito secondo le definizioni e le suddivisioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento, l'utente deve richiedere una modifica/aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico presentata secondo la modulistica di riferimento prevista all'art. 32 del presente Regolamento.
6. Il provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico e il permesso di allacciamento sono tacitamente rinnovati ogni quattro anni. Essi costituiscono in ogni caso provvedimenti precari e modificabili da parte di Acque del Chiampo in ragione di modifiche autorizzative sopravvenute o di nuove disposizioni regolamentari e comunque per esigenze connesse alla gestione delle infrastrutture idriche ed alla erogazione del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali. Eventuali modifiche del quantitativo di scarico e/o della categoria di scarico (ad es. per cessione o acquisto di ramo d'azienda o altre operazioni societarie) devono essere preventivamente richieste ad Acque del Chiampo, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5 commi 8 e 9 del presente Regolamento. L'eventuale volturazione del provvedimento nell'ambito di procedure concorsuali può avvenire esclusivamente qualora la procedura, nel rispetto della legge fallimentare, garantisca il pagamento integrale del credito di Acque del Chiampo da parte del cessionario. Il provvedimento viene meno di diritto in caso di scioglimento, cessazione della impresa o sottoposizione della stessa a procedura di fallimento

o di concordato o ad altra procedura derivante da stato di decozione o insolvenza dell'impresa.

7. La validità dell'autorizzazione è subordinata alla sottoscrizione del contratto per il servizio di fognatura e depurazione parte integrante dell'autorizzazione allo scarico ed alla nuova stipulazione stesso alla scadenza ivi indicata, esclusa la tacita rinnovazione.

Art. 8 Trasferimenti, rinunce e autorizzazioni temporanee

1. I titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali possono richiedere ad Acque del Chiampo di trasferire temporaneamente ad altro utente lo scarico autorizzato, ovvero una quota di esso che deve essere indicata nella comunicazione, per un periodo determinato non inferiore a due mesi e non superiore a due anni consecutivi. L'utente dovrà in ogni caso prestare ad Acque del Chiampo idonea garanzia per il pagamento della tariffa del servizio di fognatura e depurazione industriale, così come previsto dall'art. 5, comma 9 del presente Regolamento.
2. I titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali possono comunicare ad Acque del Chiampo di rinunciare - per un periodo determinato non inferiore a due mesi e non superiore a due anni consecutivi - ad effettuare lo scarico autorizzato, ovvero una quota di esso che deve essere indicata nella comunicazione. Con la comunicazione il titolare dello scarico presta il proprio assenso alla riallocazione temporanea dei quantitativi rinunciati ad altro utente, secondo il successivo comma 5.
3. Trasferimenti o rinunce temporanee per periodi inferiori al bimestre possono essere eccezionalmente assentiti da Acque del Chiampo su istanza motivata dell'utente. Nel caso di rinuncia parziale, ai fini della regolamentazione dello scarico residuo continuano ad applicarsi i limiti qualitativi di accettabilità espressi in concentrazione, mentre la quantità assentita si riduce della stessa quota indicata nella comunicazione di rinuncia. Ugualmente vengono ridotti proporzionalmente gli eventuali limiti espressi in unità di massa.
4. Durante il periodo di rinuncia totale o parziale, Acque del Chiampo, in assenza di trasferimento a favore di un soggetto determinato ai sensi del comma 1, può assegnare ad altri utenti, secondo apposita graduatoria, i quantitativi rinunciati secondo le modalità operative stabilite nell'Allegato III. La rinuncia ed il corrispondente ampliamento temporaneo del diritto allo scarico di altro utente non possono comunque avere durata superiore a quella dell'autorizzazione allo scarico del rinunciante.
5. Al termine del periodo di rinuncia, le autorizzazioni provvisorie nel frattempo rilasciate vengono meno di diritto, salvo che il rinunciante abbia comunicato ad Acque del Chiampo di voler rendere definitiva la rinuncia. L'assegnazione del quantitativo definitivamente rinunciato avviene secondo apposita graduatoria, previo pagamento degli eventuali insoluti del rinunciante da parte del subentrante.
6. Nel periodo di sospensione temporanea il rinunciante è tenuto, salvo rinuncia definitiva allo scarico, a corrispondere ad Acque del Chiampo la quota fissa della tariffa di fognatura e depurazione (remunerativa dei costi generali di gestione), proporzionalmente al quantitativo temporaneamente rinunciato non assegnato ad altri utenti.
7. Qualora i trasferimenti temporanei riguardino scarichi tra categorie diverse, Acque del Chiampo procederà alla riparametrazione dei limiti di scarico.
8. L'utente è tenuto a verificare se il trasferimento temporaneo dello scarico comportante un aumento dei quantitativi di acque reflue industriali prodotte ed immesse in rete fognaria determini una modifica sostanziale dell'AIA/AUA e, in tal caso, è tenuto preventivamente ad attivare le necessarie procedure autorizzative presso le Autorità competenti secondo le modalità stabilite dalla norma. Acque del Chiampo, qualora interpellata dall'Autorità competente si riserva ogni valutazione del caso.
9. Tutti i provvedimenti previsti dal presente articolo saranno rilasciati da Acque del Chiampo nel termine di trenta giorni dalla richiesta formulata in modo corretto e completo dall'utente. Potranno essere valutate da Acque del Chiampo, al fine del rilascio del provvedimento richiesto in tempi più brevi e con priorità rispetto ad altre domande presentate in data antecedente, eventuali situazioni di particolare necessità e urgenza rappresentate dall'utente, senza tuttavia che tale previsione comporti alcun diritto in capo all'utente, né una

responsabilità a qualunque titolo a carico di Acque del Chiampo per eventuali pregiudizi economici patiti dall'impresa o da terzi nelle more del rilascio del provvedimento richiesto nei tempi stabiliti dal presente comma.

TITOLO IV MANUFATTI, MODALITA' E CONDIZIONI DI ALLACCIAMENTO

Art. 9 Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese.

1. Il titolare del permesso di allacciamento provvede a propria cura e spese ed in conformità ai criteri e alle indicazioni regolamentari di Acque del Chiampo alla costruzione dei condotti di allacciamento, salvo il caso in cui Acque del Chiampo deliberi, per particolari motivi tecnici, di effettuare l'allacciamento con mezzi propri.
2. L'esecuzione dell'allacciamento, inteso come collegamento tra il tratto in suolo pubblico e quello in proprietà privata, nonché la installazione di dispositivi automatici per il controllo o la misurazione degli scarichi o degli approvvigionamenti, sono di norma eseguite da Acque del Chiampo; la spesa relativa, preventivamente quantificata, che è posta a carico del richiedente secondo quanto disposto dall'art. 20 del presente Regolamento, deve essere corrisposta prima dell'inizio dei lavori.

Art. 10 Servitù di passaggio per gli allacciamenti

1. Nel caso in cui l'allacciamento alla rete fognaria di un immobile non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso il passaggio in proprietà altrui, il Comune territorialmente competente e/o Acque del Chiampo, ognuno per quanto di propria competenza, procedono, in difetto di un accordo tra i privati, ai sensi della vigente legislazione in materia di espropri e servitù per pubblica utilità.

Art. 11 Manufatti di allacciamento

1. I manufatti di allacciamento devono essere realizzati in conformità alle norme gestionali di attuazione, recanti specifiche tecniche dei manufatti di allacciamento, che è facoltà di Acque del Chiampo di adottare ai sensi dell'art. 32 del presente Regolamento.
2. Al fine di evitare lo scarico di materiali grossolani o addensati solidi, anche di natura grassa, di cui all'art.15,deve essere effettuata la grigliatura dei reflui con interspazio tra le barre di millimetri 5; deve inoltre essere assicurata la regolazione idraulica e l'installazione del dispositivo automatico di controllo di cui all'art. 13 del presente Regolamento, prescritto da Acque del Chiampo in sede di rilascio dell'autorizzazione o, in seguito, con provvedimento motivato; tale dispositivo deve essere idoneo a consentire la verifica delle portate e di effettuare il prelievo del refluo ed eventualmente la sua analisi.
3. Il tratto terminale delle canalizzazioni di allacciamento al sistema locale di raccolta delle acque meteoriche è munito di pozzetto di ispezione, disposto al confine di proprietà e accessibile da suolo pubblico. Per gli scarichi non dotati di manufatto di allacciamento (ex MS2) il tratto terminale delle canalizzazioni di allacciamento alla rete fognaria industriale è munito di pozzetto di ispezione.
4. A valle di eventuali impianti di pretrattamento e a monte delle confluenze tra le reti interne per il convogliamento dei reflui domestici, meteorici ed industriali dovrà essere installato un pozzetto di ispezione per l'eventuale prelievo dei campioni e misurazione dello scarico.
5. Le reti di raccolta delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche di dilavamento devono essere conformi alle disposizioni in materia previste dall'art.37 del Piano di Tutela Acque e s.m.i.
6. I condotti e i manufatti per le acque reflue industriali devono essere dimensionati tenendo conto della portata di punta scaricata dai singoli reparti ed impianti tecnologici.
7. I tubi devono essere disposti sotto regolari livellette, con giunzioni di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdita di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della rete fognaria.

8. I materiali da impiegare devono essere lisci, impermeabili, resistenti all'azione corrosiva dei liquami e comunque compatibili con le sostanze contenute nei singoli scarichi.
9. Al fine di preservare l'integrità e la corretta funzionalità del manufatto di scarico, è vietato il pompaggio dei reflui in fognatura mediante l'utilizzo di pompe di tipo volumetrico (es. a vite, a pistone, monovite, a lobi, ecc). I sistemi esistenti devono essere adeguati a tale disposizione entro 90 giorni dalla data di avvenuta approvazione del presente regolamento.

Art. 12 Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale.

1. Qualora i manufatti di scarico o i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura.
2. In particolare, quando le acque di scarico non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione del collettore recipiente.
3. L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.
4. Devono in ogni caso essere rispettate le norme gestionali di attuazione, recanti specifiche tecniche dei manufatti di allacciamento, eventualmente adottate da Acque del Chiampo ai sensi dell'art. 32 del presente Regolamento.

Art. 13 Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento e strumenti di controllo in automatico.

1. Salve diverse specifiche previsioni del presente Regolamento o differenti statuizioni di Acque del Chiampo per casi particolari, tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico e/o privato, costituenti le opere di fognatura sono sottoposti a manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni da parte di Acque del Chiampo. Acque del Chiampo può prevedere, con provvedimento generale motivato, che le spese per tali manutenzioni/riparazioni siano a carico dell'utente.
2. L'utente è tenuto a segnalare immediatamente ad Acque del Chiampo qualsiasi problema di funzionamento dei suddetti manufatti.
3. La manutenzione, la pulizia e le eventuali riparazioni delle opere di allacciamento ubicate in proprietà privata (posizionate a monte della valvola installata sul collettore di mandata) sono a carico dell'utente, il quale è pertanto responsabile del regolare funzionamento delle opere medesime per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti ed ogni altra caratteristica funzionale. Sono a carico dell'utente anche le spese di manutenzione delle opere civili del manufatto di scarico.
4. L'utente è l'esclusivo responsabile di ogni danno a terzi od alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dei manufatti di allacciamento di propria competenza.
5. E' facoltà di Acque del Chiampo imporre all'utente l'esecuzione di specifici lavori di manutenzione, pulizia e riparazione con l'indicazione di un termine trascorso il quale provvederà d'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi.
6. Acque del Chiampo ha la facoltà di prescrivere, in sede di rilascio del permesso di allacciamento, dell'autorizzazione o, in seguito, con provvedimento motivato, l'installazione, con spese a carico dell'utente, di specifici strumenti di controllo in automatico per la misura e la registrazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico e relativo alloggiamento, di proprietà di Acque del Chiampo e da questa installati ai sensi dell'art. 131 del D.lgs. 152/2006. Tali strumenti sono mantenuti in perfetta efficienza a cura di Acque del Chiampo. Acque del Chiampo può prevedere che le spese per tali manutenzioni/riparazioni siano a carico dell'utente. Per gli scarichi di acque reflue industriali di cui all'art. 2, comma 3 del presente Regolamento l'installazione dello strumento di controllo in automatico costituisce condizione essenziale all'attivazione o al mantenimento dello scarico. Acque del Chiampo, a proprio insindacabile giudizio, può prevedere di escludere, dal flusso di scarico controllato tramite lo strumento di controllo in automatico, gli scarichi di acque reflue domestiche e

assimilate e gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento in relazione alle specifiche condizioni dello stabilimento del richiedente.

7. Acque del Chiampo provvede - con personale proprio ovvero avvalendosi di terzi specificamente incaricati - alla effettuazione dei controlli ed alle verifiche atte ad accertare la qualità degli scarichi e la loro conformità alle caratteristiche ed alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico o nella relativa domanda. Acque del Chiampo può prevedere che le spese per i controlli, campionamenti ed analisi siano a carico dell'utente.
8. In caso di installazione di strumenti di controllo automatici per la misura delle portate, il volume scaricato nella rete fognaria industriale è determinato sulla base di quello complessivamente indicato dallo strumento.
9. Gli strumenti di controllo in automatico possono essere interni o esterni allo stabilimento, e - in quest'ultimo caso - possono essere autonomi dallo stabilimento quanto ad alimentazione e funzionamento. L'ubicazione degli strumenti di controllo in automatico è individuata ad insindacabile giudizio di Acque del Chiampo. Essi sono sigillati ed accessibili soltanto al personale autorizzato da Acque del Chiampo. Nel caso gli strumenti siano accessibili dall'utente devono essere da questi conservati diligentemente.
10. L'utente ha l'obbligo di segnalare tempestivamente ad Acque del Chiampo il mancato o anomalo funzionamento degli strumenti di controllo in automatico di cui al presente articolo.
11. L'utente ha altresì l'obbligo di fornire agli strumenti di controllo in automatico l'energia elettrica e l'acqua necessaria per il loro funzionamento e di interrompere immediatamente il processo produttivo e lo scarico qualora la alimentazione di essi venga a mancare per qualunque motivo.
12. La mancata interruzione del processo produttivo e dello scarico in ipotesi di interrotta alimentazione degli strumenti di controllo in automatico o l'omessa segnalazione del loro anomalo funzionamento costituiscono presupposto per la eventuale sospensione dello scarico. In tal caso sarà comunque addebitata all'utente una quantità di acqua scaricata pari alla totalità del quantitativo autorizzato allo scarico (o all'approvvigionamento idrico effettuato nel caso questo risulti superiore al quantitativo autorizzato allo scarico).

Art. 14 Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche.

1. Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, dilavanti dalle superfici scoperte.
2. Gli insediamenti dovranno essere adeguati a quanto disposto dall'art. 39 del Piano di Tutela Acque e s.m.i. nella tempistica ivi prevista.

Art. 15 Immissioni e sostanze vietate.

1. E' vietato immettere nella rete fognaria corpi grossolani, addensati solidi anche di natura grassa in concentrazione e consistenza analoga a quella presente nelle vasche di accumulo e/o sedimentazione, sostanze che, per qualità e quantità, possano configurarsi come rifiuti solidi anche se triturati, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici ed altre sostanze comunque incompatibili con il corretto funzionamento dell'impianto centralizzato di depurazione, o che possano danneggiare le condotte e gli impianti.
2. Sono vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità ed i limiti quantitativi prescritti.
3. E' vietato l'utilizzo, nei processi produttivi che danno luogo alla formazione degli scarichi di acque reflue recapitanti nella rete fognaria, di sostanze o preparati classificati come H350 o H340 (ex R45 o R46) ai sensi della norme sull'etichettatura delle sostanze pericolose e di sostanze o preparati comunque contenenti oli minerali esausti e residui di combustibili liquidi, indipendentemente dalla concentrazione e dalla percentuale presente nelle acque reflue immesse nella rete fognaria.
4. Al fine di ridurre, al minimo tecnicamente possibile, il contenuto di cloruri nelle acque di scarico, tutte le utenze che effettuano la lavorazione di pelle salata, sono obbligate ad effettuare il recupero del sale mediante adeguata sbattitura.

TITOLO V

SCARICHI NELLA RETE FOGNARIA INDUSTRIALE

Art. 16 Limiti di emissione

1. Le acque reflue industriali scaricate nella rete fognaria industriale devono rispettare i valori limite di emissione qualitativi e quantitativi di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento e/o quelli diversi previsti dall'autorizzazione allo scarico o da successivi provvedimenti adottati da Acque del Chiampo anche in via d'urgenza.
2. I limiti di accettabilità non possono essere conseguiti, neppure parzialmente, mediante diluizione con acque di qualsiasi altra natura immesse esclusivamente a tale scopo.
3. Gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della tabella 5 dell'allegato V 5 alla Parte III del D.lgs. 152/2006 non possono comunque essere diluiti, prima dell'eventuale pretrattamento destinato al raggiungimento dei limiti di emissione allo scarico nella rete fognaria e prima della confluenza nella rete fognaria industriale, con acque di raffreddamento, di lavaggio, di produzione dell'energia e con altre acque, anche di processo, prive dei medesimi inquinanti e la cui miscelazione determina un effetto di diluizione.
4. Eventuali deroghe, limitate nel tempo, ai valori limite di emissione possono essere concesse con deliberazione dell'Organo amministrativo di Acque del Chiampo per categorie specifiche di acque reflue industriali o per singolo utente, sulla base delle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione e con modalità tali da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle reti fognarie definita dalla legge, dalla Regione e dal Consorzio A.RI.C.A.
5. Possono in tal caso essere imposti dispositivi aggiuntivi di monitoraggio in continuo e richieste analisi periodiche degli effluenti.
6. Al fine di assicurare la corretta manutenzione dell'impianto centralizzato di depurazione e della rete fognaria industriale il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico di Acque del Chiampo definisce ogni anno il periodo di sospensione degli scarichi per procedere a tale attività.
7. In ipotesi di necessità ed urgenza, e particolarmente al fine di assicurare, in ogni situazione, il rispetto della disciplina degli scarichi delle reti fognarie definita dalla legge, dalla Regione e dal Consorzio A.RI.C.A. o dei limiti di scarico dell'impianto centralizzato di depurazione o del collettore terminale di trasferimento, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione o l'Amministratore unico di Acque del Chiampo, con provvedimento motivato, può imporre - per un periodo determinato non superiore a giorni 30, ma comunque rinnovabile e in ipotesi eccezionali anche a carico di singoli utenti - la chiusura o la sospensione degli scarichi di acque reflue industriali, il rispetto di limiti di emissione qualitativi o quantitativi diversi da quelli stabiliti dall'autorizzazione, o altre prescrizioni di qualsiasi natura.

Art. 17 Impianti di pretrattamento

1. I valori limite di emissione qualitativi per le acque recapitanti nella rete fognaria industriale possono essere raggiunti mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento.
2. Sono vietati i pretrattamenti che comportano l'utilizzo di flocculanti inorganici contenenti cloruri e solfati. Acque del Chiampo spa si riserva di adottare altre prescrizioni e/o linee guida relativamente agli impianti di pretrattamento ai sensi dell'art.32 del presente Regolamento.
3. Gli impianti di pretrattamento di cui al comma precedente sono soggetti ad approvazione del progetto da parte di Acque del Chiampo, ai sensi degli artt. 49 e 50 della legge regionale Veneto 16 aprile 1985, n. 33.
4. Gli appositi pozzetti di ispezione devono essere collocati a monte e a valle dell'impianto di pretrattamento.
5. L'utente rimane esclusivo responsabile dell'impianto, ne assicura il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, alla gestione di ogni e qualsiasi rifiuto prodotto, nel rispetto della normativa vigente.
6. Gli impianti di pretrattamento devono risultare conformi agli elaborati di progetto allegati alla domanda di autorizzazione allo scarico.

7. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta ad Acque del Chiampo, che ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del disservizio dell'impianto.

Art. 18 Modalità dello scarico

1. Gli scarichi di acque reflue industriali sono ammessi nella rete fognaria industriale a condizione che rispettino i limiti di emissione qualitativi e quantitativi fissati per gli scarichi delle categorie definite all'art. 2.
2. Le acque domestiche provenienti dai servizi igienici, mense ed abitazioni e comunque da scarichi di tipo domestico, così come le acque meteoriche di dilavamento così come definite all'art. 37 del Piano di Tutela Acque e s.m.i. , il cui scarico è eventualmente assentito da Acque del Chiampo ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento, debbono essere convogliate obbligatoriamente all'unico scarico autorizzato nella rete fognaria industriale, a monte dei dispositivi automatici di controllo.
3. I provvedimenti di autorizzazione prevedono il quantitativo massimo giornaliero di refluo scaricabile da parte di ciascun utente. Di norma lo scarico è ammesso dal lunedì al sabato.
4. Lo scarico deve avvenire con flusso costante nel tempo, così come indicato nel provvedimento di autorizzazione e/o specificato nell'Allegato II al presente Regolamento. L'Organo amministrativo di Acque del Chiampo può introdurre, con proprio provvedimento, ulteriori o diversi obblighi, inerenti la regolarizzazione idraulica dei reflui scaricati. Con il provvedimento di autorizzazione allo scarico, possono essere consentite, in casi eccezionali dipendenti da specifiche particolarità dell'insediamento produttivo, deroghe alle previsioni generali sopra stabilite, comunque in modo da assicurare che le caratteristiche quantitative e qualitative degli scarichi siano compatibili con la funzionalità della rete fognaria e degli impianti centralizzati di depurazione.
5. In conformità alla disciplina nazionale e regionale di riferimento, Acque del Chiampo può prevedere ulteriori limiti allo scarico che individuino, in termini assoluti, il quantitativo massimo di singole sostanze inquinanti scaricabile da ciascun utente nella unità di tempo.

Art. 19 Allacciamento di nuove utenze

1. In previsione della realizzazione di nuovi tratti della rete fognaria industriale, Acque del Chiampo avvisa i potenziali utenti di scarichi da allacciare secondo la classificazione riportata nell'art. 2 del presente Regolamento e notifica loro il termine entro il quale devono presentare gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla rete fognaria.
2. Si applicano, per quanto compatibili, le prescrizioni disposte dall'art. 6 del presente Regolamento.

TITOLO VI TARIFFE, CONTROLLI, PENALITA', RISOLUZIONE

Art. 20 Spese di allacciamento.

1. Sono dovute dal richiedente (proprietario o titolare di altro diritto reale sull'immobile), a favore di Acque del Chiampo, le spese relative alle procedure ed alle opere di allacciamento alla rete fognaria industriale, da specificarsi nel permesso di allacciamento o nel contratto di realizzazione delle opere di allacciamento stesse.
2. In particolare, il richiedente dovrà farsi carico dei seguenti oneri:
 - a. spese di istruzione delle pratiche relative all'allacciamento;
 - b. spese per la progettazione e l'esecuzione delle opere di allacciamento, quando effettuate da Acque del Chiampo;
 - c. tutte le spese inerenti la realizzazione del manufatto di scarico e del collegamento alla rete fognaria posta in suolo pubblico, quando trattasi di nuovo scarico.

Art. 21 Spese di istruttoria

1. Sono dovute dall'Utente a favore di Acque del Chiampo, le spese relative alle seguenti procedure, così come quantificate nell'apposito Tariffario allegato al contratto di servizio:
 - a. rilascio nuova autorizzazione o modifica sostanziale di autorizzazione come definito nella normativa AIA/AUA
 - b. rilascio permesso di allacciamento per nuovi insediamenti;
 - c. rilascio provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico per nuovi insediamenti;
 - d. aggiornamento, rinnovo o volturazione autorizzazione o permesso di allacciamento o provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico;
 - e. spese per procedimento di recupero crediti a seguito avvio della procedura legale;
 - f. spese per chiusura e riapertura dello scarico;
 - g. spese per invio solleciti di pagamento.

Art. 22 Tariffa di gestione.

1. Per il servizio di fognatura e depurazione industriale di cui al presente Regolamento è dovuta una tariffa. Essa è unica per ciascuna gestione ed è stabilita in entità tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, nel rispetto del principio di recupero integrale dei costi relativi ai servizi idrici e del principio chi inquina paga.
2. La tariffa è applicata e riscossa da Acque del Chiampo, nel rispetto della convenzione di gestione e relativo disciplinare.
3. Il pagamento delle fatture relative alla fruizione del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale avviene di norma a mezzo domiciliazione bancaria (RID).
4. La tariffa ha natura di corrispettivo del servizio reso da Acque del Chiampo. Essa consta di una parte fissa e di una variabile e relativa imposta sul valore aggiunto.
5. Relativamente alle utenze industriali munite allo scarico di misuratore di portata e/o dispositivo di controllo in automatico, la quota tariffaria variabile per il servizio di fognatura e depurazione è determinata sulla base della qualità e quantità delle acque reflue scaricate. Resta fermo l'obbligo dell'utente di versare la quota fissa della tariffa a remunerazione dei costi generali di gestione sostenuti da Acque del Chiampo, in proporzione al limite quantitativo di scarico stabilito dall'autorizzazione e fatto comunque salvo l'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 23 Reclami

1. I reclami sono avanzati ad Acque del Chiampo, a mezzo fax, pec, posta o deposito a mano.
2. Acque del Chiampo valuta i reclami secondo la normativa vigente e dà comunicazione all'utente dell'esito del procedimento.

Art. 24 Controlli

1. Acque del Chiampo provvede ad un adeguato servizio di controllo della conformità degli scarichi recapitati nella rete fognaria industriale, ai sensi degli artt. 128 e ss. del D.lgs 152/2006, nonché nel rispetto di quanto stabilito dalla Convenzione di gestione e relativo disciplinare.

Art. 25 Penali contrattuali e maggiorazioni tariffarie

1. In caso di morosità dell'utente nel pagamento della tariffa del servizio, Acque del Chiampo, previa diffida con termine non inferiore a quindici giorni, sospende l'erogazione del servizio. L'erogazione sarà riattivata non oltre due giorni feriali dall'avvenuto pagamento del corrispettivo, maggiorato dell'indennità di mora così come previsto dall'art.5, comma 2, D.lgs. 09/10/2002 n.231.
2. Il superamento dei limiti di emissione per gli scarichi in rete fognaria stabiliti da Acque del Chiampo costituisce parziale inadempimento del contratto di servizio, in quanto violazione delle condizioni convenute relativamente alle modalità dello scarico, oltre a determinare maggiori costi di depurazione e gestione tecnica e amministrativa a carico di Acque del Chiampo. In tal caso sono dovuti ad Acque del Chiampo – ferme restando le sanzioni di legge e le ipotesi di

sospensione/chiusura dello scarico stabilite dal presente Regolamento – le penali contrattuali e le maggiorazioni tariffarie stabilite nell'Allegato II al presente Regolamento.

3. Il contratto di servizio può, prevedere ulteriori penali contrattuali e maggiorazioni tariffarie.
4. E' fatta salva l'applicazione, da parte Autorità pubbliche competenti anche su segnalazione di Acque del Chiampo, delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni civili, penali ed amministrative, ivi comprese quelle consistenti nell'adozione di provvedimenti di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione.

Art. 26 Contratto di servizio

1. L'attivazione ed il mantenimento degli scarichi di acque reflue nella rete fognaria industriale è subordinata alla sottoscrizione del contratto di servizio, la cui durata non eccede i quattro anni escluso il tacito rinnovo.
2. L'autorizzazione allo scarico, il provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico e, ove dovuto, il permesso di allacciamento costituiscono – unitamente al presente Regolamento – parte integrante del contratto di servizio.
3. Lo scarico può essere attivato e mantenuto attivo soltanto in presenza di contratto di servizio valido ed efficace. Acque del Chiampo ha facoltà di sospendere il servizio e di non attribuire alcun quantitativo di scarico, disponendone liberamente, qualora l'utente non sottoscriva il contratto di servizio.

Art. 27 Sospensione del servizio, chiusura dello scarico, risoluzione del contratto di servizio.

1. La sospensione del servizio con chiusura dello scarico, per periodi determinati non superiori a 90 giorni, è disposta da Acque del Chiampo, fermi restando i provvedimenti dell'Autorità competente secondo la normativa applicabile:
 - a. per l'accertamento della mancata comunicazione, prevista dall'art.17, di disservizi dell'impianto di pretrattamento per avaria o straordinaria manutenzione;
 - b. per la mancata interruzione del processo produttivo e dello scarico in ipotesi di cessata alimentazione degli strumenti di controllo in automatico di cui all'art. 13 del presente Regolamento, nonché omessa segnalazione del loro anomalo funzionamento, fermo restando l'addebito all'utente di una quantità di acqua scaricata pari alla totalità del quantitativo autorizzato allo scarico o all'approvvigionamento idrico effettuato;
 - c. in caso di superamento dei limiti di emissione allo scarico, secondo quanto stabilito nell'Allegato II al presente Regolamento;
 - d. in caso di inosservanza delle norme di sicurezza presso i manufatti di scarico, come specificato nell' Allegato II al presente Regolamento;
 - e. in caso di mancato invio, nei termini previsti dal presente Regolamento o indicati da Acque del Chiampo, delle comunicazioni previste dall'art. 4, comma 4 e dall'art. 5, commi 7 e 8;
 - f. in caso di inottemperanza, nei termini previsti, a diffide emanate da Acque del Chiampo o, anche senza preventiva emanazione di una diffida, in caso di violazione delle prescrizioni autorizzative o regolamentari o superamento dei limiti di scarico
 - g. In caso di mancato adeguamento a quanto previsto all'art. 11 comma 8;
 - h. In caso di mancata effettuazione dell'operazione di cui all'art. 11 comma 2;
 - i. violazione del divieto di cui all'art.15, comma 1 e 3, del presente Regolamento.
 - j. accertamento della mancata comunicazione, entro 60 giorni dal verificarsi, di ogni variazione dei dati comunicati con la domanda di autorizzazione in applicazione dell'art. 7 del presente Regolamento
 - k. mancata preventiva segnalazione, ai sensi dall'art. 7 del presente Regolamento, della variazione del trasferimento dell'attività lavorativa in altro luogo e/o delle eventuali modifiche strutturali, di destinazione d'uso o dei cicli produttivi, nonché mancato o insufficiente invio dei chiarimenti o della documentazione entro il termine indicato da Acque del Chiampo;

2. La interruzione del servizio con chiusura dello scarico, per periodi determinati superiori a 90 giorni e risoluzione del contratto – fermi restando i provvedimenti dell'Autorità competente secondo la normativa applicabile – è disposta da Acque del Chiampo nelle seguenti ipotesi:
 - a. inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, nel presente Regolamento o in diversi provvedimenti adottati da Acque del Chiampo anche in via d'urgenza ,che possa determinare un pericolo per l'ambiente o la salute pubblica o mettere a rischio la funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione o danneggiare le infrastrutture idriche oppure di reiterata inosservanza di diffide ed ulteriori prescrizioni stabilite da Acque del Chiampo ;
 - b. manomissione degli strumenti di controllo in automatico o elusione volontaria del controllo delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico (ad esempio mediante installazione di dispositivi che consentono di eludere o modificare il monitoraggio e il controllo delle acque reflue scaricate);
2. La sospensione del servizio con chiusura dello scarico, ritardo nel pagamento della tariffa del servizio protratto per oltre 4 mesi, ferma restando l'obbligazione, a carico dell'utente, di pagare quanto dovuto per la fruizione del servizio fino alla regolazione della posizione dell'Utente e in pregiudicate le azioni del recupero del credito.
3. Acque del Chiampo, verificato l'avverarsi di una delle condizioni di cui al comma precedente, avvia il procedimento di sospensione dello scarico e ne invia comunicazione all'utente, in una delle forme prescritte dall'art. 8 della L. 241/90, ferma restando la possibilità di adottare preventivamente, in via cautelare, provvedimenti di sospensione dello scarico anche in assenza di comunicazione di avvio del procedimento. Per l'ipotesi di cui alla lettera d) del comma precedente, si applicano la procedura prevista dall'art. 130 del D.lgs 152/2006 e le ulteriori disposizioni previste dalla normativa applicabile all'autorizzazione (AIA/AUA).
4. La risoluzione del contratto di servizio stipulato con Acque del Chiampo può giustificare, nei casi più gravi ed in ogni caso in caso di protratto stato di morosità dell'utente – impregiudicate le disposizioni specifiche riguardanti le procedure concorsuali – la revoca del provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico, con conseguente possibilità per Acque del Chiampo di attribuire il quantitativo di scarico medesimo, anche in via definitiva, ad altro soggetto.
5. Durante il periodo di sospensione con chiusura dello scarico con risoluzione o senza risoluzione del contratto (c.1 e c. 2 del presente articolo), l'utente a cui non venga immediatamente revocato il provvedimento di assegnazione del quantitativo di scarico in base al comma precedente, ha l'obbligo di corrispondere ad Acque del Chiampo la quota fissa della tariffa di fognatura e depurazione industriale a remunerazione dei costi generali di gestione; tale pagamento costituisce condizione necessaria per la riapertura dello scarico; il mancato pagamento della quota fissa della tariffa per oltre sei mesi comporta in ogni caso, indipendentemente dalla pendenza del procedimento di rilascio di nuova autorizzazione in seguito all'eventuale revoca dell'autorizzazione disposta dall'Autorità competenza a seguito dell'inadempienza dell'utente, la revoca del provvedimento di attribuzione del quantitativo di scarico, con conseguente possibilità per Acque del Chiampo di attribuire il quantitativo di scarico medesimo, anche in via definitiva, ad altro soggetto.

Art. 28 Pubblicità del Regolamento di fognatura e depurazione

1. Una copia aggiornata del presente Regolamento è sempre pubblicata sul sito internet di Acque del Chiampo.
2. Il Regolamento viene altresì allegato al contratto di utenza.
3. Chiunque sia interessato può richiedere copia del presente Regolamento, pagando i relativi diritti di segreteria.

Art. 29 Modulistica per gli Utenti

1. Presso l'Ufficio Autorizzazioni Utenti Conciari di Acque del Chiampo e/o sul sito internet della Società sono a disposizione del pubblico tutti i moduli previsti nel presente Regolamento.

Art. 30 Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento, così come pure le successive eventuali modifiche o integrazioni, entra in vigore quindici giorni dopo l'approvazione effettuata dal Consiglio di Bacino quale Ente facente funzioni di Autorità d'Ambito dell'ATO Valle del Chiampo secondo la normativa regionale.

Art. 31 Allegati al Regolamento

1. Il presente Regolamento è corredato dei seguenti Allegati, vincolanti per l'utente:
 - a. Allegato I: Limiti di emissione allo scarico.
 - b. Allegato I/bis: Limiti di scarico percolati discariche.
 - c. Allegato II: Maggiorazioni tariffarie/penali e sospensione del servizio per il superamento dei limiti quali-quantitativi di emissione allo scarico
 - d. Allegato III: Modalità operative per l'assegnazione di volume di scarico disponibile a seguito di rinuncia temporanea.
2. Gli Allegati sono approvati dal Consiglio di Bacino quale Ente facente funzioni di Autorità d'Ambito dell'ATO Valle del Chiampo contestualmente al presente Regolamento.
3. Le modifiche od integrazioni agli Allegati successivamente apportate da Acque del Chiampo avranno efficacia dal quindicesimo giorno successivo alla loro comunicazione al Consiglio di Bacino quale Ente facente funzioni di Autorità d'Ambito dell'ATO Valle del Chiampo senza che questa abbia espresso parere contrario.


Art. 32 Norme gestionali di attuazione del Regolamento e circolari esplicative

1. Acque del Chiampo può adottare norme gestionali di attuazione del presente Regolamento, che pure vincolano l'utente, recanti:
 - a. Specifiche tecniche dei manufatti di allacciamento;
 - b. Linee guida per gli impianti di pretrattamento e di depurazione privati;
 - c. Linee guida su ulteriori aspetti di natura tecnica o gestionale concernenti gli scarichi o i cicli produttivi da cui derivano.
 - d. Modulistica per la formulazione di richieste e provvedimenti ad Acque del Chiampo.
2. Le norme gestionali di attuazione, come anche le modifiche od integrazioni ad esse apportate da Acque del Chiampo, hanno efficacia dal quindicesimo giorno successivo alla loro comunicazione al Consiglio di Bacino quale Ente facente funzioni di Autorità d'Ambito dell'ATO Valle del Chiampo senza che questa abbia espresso parere contrario.
3. Le norme gestionali di attuazione troveranno pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet di Acque del Chiampo e saranno diffuse agli utenti nelle medesime forme previste per il presente Regolamento.
4. Acque del Chiampo potrà emanare anche circolari esplicative in merito alle competenze, alle procedure amministrative e ad altri aspetti disciplinati dal presente Regolamento. Tali circolari saranno pubblicate sul sito internet di Acque del Chiampo.

Art. 33 Abrogazioni di disposizioni incompatibili

1. Le norme del presente Regolamento sostituiscono tutte le disposizioni regolamentari previgenti con esse incompatibili.

CONSIGLIO DI BACINO DELL'ATO "VALLE DEL CHIAMPO"



Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

ALLEGATO I AL REGOLAMENTO DI FOGNATURA INDUSTRIALE
LIMITI DI SCARICO

N.	PARAMETRI	unità misura	categoria A-A1 lavorazioni dei residui provenienti da attività di concia delle pelli	categoria B lavorazioni delle pelli con prevalenza dell'attività di calcinaio e concia	categoria B1 lavorazioni proprie del ciclo completo della concia delle pelli	categoria B2 lavorazioni delle pelli limitate al processo da pelli conciate	categoria B3 lavorazioni delle pelli limitate al processo di rinverdimento o pelli in wet blue	categoria D, C reflui da produttivi non conciarli AA	note
1	pH limiti di riferimento	unità di pH	5,5-10,0	5,5-10,0	5,5-10,0	5,5-10,0	5,5-10,0	5,5-9,5	
1	pH min	unità di pH	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	//	
1	pH max	unità di Ph	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	//	
2	Temperatura °C	°C	40	40	40	40	40	40	
3	Materiali grossolani (grigliabili con griglia 0,5 cm)		assenti	assenti	assenti	assenti	assenti	assenti	
4	Solidi sospesi totali limite di riferimento	mg/l	3800	7600	3800	1500	1500	//	
4	Solidi sospesi totali limite max	mg/l	5500	9000	5500	3000	3000	200	
5	BOD ₅ (1)	mg/l	4000	8000	4000	2500	2500	250	(1) valori indicativi, il limite è solo sul parametro COD filtrato
6	COD totale (1)	mg/l	7300	14000	7300	4800	4800	500	(1) valori indicativi, il limite è solo sul parametro COD filtrato
7	COD filtrato limite di riferimento	mg/l	3000*	6000	3000	3000	3000	//	*sarà possibile concedere deroga per specifiche lavorazioni di sottoprodotti
7	COD filtrato limite max	mg/l	5300*	7000	5300	5300	5100	//	*sarà possibile concedere deroga per specifiche lavorazioni di sottoprodotti
8	Alluminio*	mg/l come Al	30	30	30	30	30	2	*sarà possibile concedere deroga a seguito di motivata richiesta
9	Arsenico	mg/l come As	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
10	Bario	mg/l come Ba	20	20	20	20	20	20	
11	Boro	mg/l come B	2	2	2	2	2*	4	*sarà possibile concedere deroga

N.	PARAMETRI	unità misura	Categoria A-A1	Categoria B	Categoria B1	Categoria B2	Categoria B3	Categoria D. C
12	Cadmio	mg/l come Cd	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
13	Cromo totale limite di riferimento	mg/l come Cr	110	220	110	110	110	//
13	Cromo totale limite max	mg/l come Cr	160	330	210	210	210	4
14	Cromo VI	mg/l come Cr	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15	Ferro	mg/l come Fe	50	50	50	50	50	4
16	Manganese	mg/l come Mn	4*	4	4	4	4	4
17	Mercurio	mg/l come Hg	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
18	Nichel	mg/l come Ni	4	4	4	4	4	4
19	Piombo	mg/l come Pb	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
20	Rame	mg/l come Cu	1*	1	1*	1*	1	0,4
21	Selenio	mg/l come Se	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
22	Stagno	mg/l come Sn	10	10	10	10	10	10
23	Zinco	mg/l come Zn	4	4	4*	4*	4	1
24	Cianuri Totali	mg/l come CN	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
25	Cloro attivo	mg/l come Cl ₂	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
26	Solfuri	mg/l come H ₂ S	200*	400*	200*	20*	20*	2

*sarà possibile concedere deroga per specifiche lavorazioni di sottoprodotti

*sarà possibile concedere deroga per specifiche lavorazioni di sottoprodotti e per la sola lavorazione di rifinitura della pelle

*sarà possibile concedere deroga per la sola lavorazione di rifinitura della pelle

* i limiti devono intendersi come indicativi per tutta la fase sperimentale della determinazione dello zolfo totale sul filtrato

N.	PARAMETRI	unità misura	Categoria A-A1	Categoria B	Categoria B1	Categoria B2	Categoria B3	Categoria D, C	
27	Solfiti	mg/l come SO ₃	200*	200*	100*	20*	20*	2	* i limiti devono intendersi come indicativi per tutta la fase sperimentale della determinazione dello zolfo totale sul filtrato
28	Zolfo totale sul filtrato	mg/l come SO ₄	1200**	4000	2500	2500	7500	//	nuovo parametro introdotto per una fase sperimentale (comprende tutti i composti dello zolfo che a seguito della depurazione vengono poi ossidati a solfati) per la fase sperimentale solo indicativo, **sarà possibile deroga temporanea per specifica lavorazione di sottoprodotti
29	Solfati limite di riferimento	mg/l come SO ₄	1000*	4000	2000	1800	7500	//	* previsto limite ridotto per categoria A1
29	Solfati limite max	mg/l come SO ₄	2000*	4200	2700	2700	10500	1000	* previsto limite ridotto per categoria A1
30	Cloruri limite di riferimento	mg/l come Cl ⁻	1140*	8075	4060	760	6000	//	*sarà possibile concedere deroga per specifiche lavorazioni di sottoprodotti
30	Cloruri limite max	mg/l come Cl ⁻	1500*	9300	5000	1200	7500	1200	*sarà possibile concedere deroga per specifiche lavorazioni di sottoprodotti
31	Fluoruri	mg/l come F ⁻	12	12	12	12	12	12	
32	Fosforo*	mg/l come P	40	40	40	40	40	10	*sarà possibile concedere deroga a seguito di motivata richiesta
33	Azoto totale (TN) filtrato	mg/l come N	1200*	760	380	250	380	//	il parametro TN comprende azoto organico, ammoniacale, nitrico e nitroso
33	Azoto totale (TN) filtrato limite max	mg/l come N	2000*	850	480	350	480	//	* previsto limite ridotto per categoria A1
34	Ammoniaca	mg/l come NH ₄ ⁺	1200**	600**	300**	250**	250**	30	** valori indicativi, il limite è solo sul parametro TN filtrato
35	Azoto nitroso	mg/l come N	0,6**	0,6**	0,6**	0,6**	0,6**	0,6	** valori indicativi, il limite è solo sul parametro TN filtrato
36	Azoto nitrico	mg/l come N	30**	30**	30**	30**	30**	30	** valori indicativi, il limite è solo sul parametro TN filtrato
37	Grassi e olii animali e vegetali	mg/l	200*	600*	400*	400*	250*	40	* il limite si riferisce alla determinazione sul surrallante del refluo dopo sedimentazione di 1 ora
38	Idrocarburi Totali*	mg/l	10	10	10	10	10	10	* il limite si riferisce ai soli "Idrocarburi di origine petrolifera persistenti e olii minerali persistenti", manca una specificazione legislativa e di conseguenza un metodo di prova univoco per la determinazione di tali composti

N.	PARAMETRI	unità misura	Categoria A-A1	Categoria B	Categoria B1	Categoria B2	Categoria B3	Categoria D, C
39	Fenoli totali	mg/l	---	---	---	---	---	1*
	Fenolo	mg/l	5*	40	2*	2*	2	---
	m,p-cresolo	mg/l	3*	15	1*	1*	1	---
	o-cresolo	mg/l	1	1	1	1	1	---
	4cloro3metilfenolo	mg/l	15	15	3*	3*	15	---
	o-fenilfenolo	mg/l	5	5	2*	2*	2	---
	2-clorofenolo	mg/l	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	---
	4-clorofenolo	mg/l	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	---
	3-clorofenolo	mg/l	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	---
	2,4-dimetilfenolo	mg/l	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	---
	2,4-diclorofenolo	mg/l	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	---
	2,4,6-triclorofenolo	mg/l	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	---
	2,4,5-triclorofenolo	mg/l	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	---
	2,3,4,6-tetraclorofenolo	mg/l	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	---
	pentaclorofenolo	mg/l	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	---
40	Aldeidi	mg/l	2	2	4*	6	2	2
41	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
42	Solventi organici azotati	mg/l	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
43	Solventi clorurati	mg/l	1	1	1	1	1	1

*sulla base delle effettive lavorazioni svolte sarà possibile concedere deroga come da note allegate

Il valore riportato rappresenta il limite di rilevabilità del metodo analitico utilizzato per la determinazione

parametro inteso come somma dei singoli composti rilevati in concentrazioni superiori al limite di rilevabilità; * sarà possibile concedere deroga per specifica lavorazione

parametro inteso come somma dei singoli composti rilevati in concentrazioni superiori al limite di rilevabilità

parametro inteso come somma dei singoli composti rilevati in concentrazioni superiori al limite di rilevabilità

parametro inteso come somma dei singoli composti rilevati in concentrazioni superiori al limite di rilevabilità

N.	PARAMETRI	unità misura	Categoria A- A1	Categoria B	Categoria B1	Categoria B2	Categoria B3	Categoria D, C	
44	Tensioattivi	mg/l	30*	130*	130*	130*	60*	4	parametro inteso come somma dei vari tensioattivi; * il limite si riferisce alla determinazione sul surrante del refluo dopo sedimentazione di 1 ora
45	Pesticidi totali (esclusi fosforati)	mg/l	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	parametro inteso come somma dei singoli composti rilevati in concentrazioni superiori al limite di rilevabilità
46	Pesticidi fosforati	mg/l	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	parametro inteso come somma dei singoli composti rilevati in concentrazioni superiori al limite di rilevabilità
47	EDTA	mg/l	1	1	1*	2*	1	//	nuovo parametro introdotto per una fase sperimentale, per la fase sperimentale limite solo indicativo
48	DIPA	mg/l	1	2	2*	3*	1	//	nuovo parametro introdotto per una fase sperimentale, per la fase sperimentale limite solo indicativo

NOTE PARAMETRI

parametro	
COD filtrato	Per specifica lavorazione di sottoprodotti della pelle inseriti in categoria A1 il limite di riferimento del COD filtrato è 5000 mg/l, ed il limite massimo è 6500 mg/l
TN filtrato	Per specifica lavorazione di sottoprodotti della pelle inseriti in categoria A1 il limite di riferimento del TN filtrato è 600 mg/l, ed il limite massimo è 850 mg/l
Alluminio	Sarà possibile concedere deroga nel caso in cui prodotti contenenti alluminio siano utilizzati come agenti concianti o riconcianti
Boro	Sarà valutata la possibilità di deroga temporanea fino a 10 mg/l per sole lavorazioni rinverdimento pelli wet blue, nel caso in cui le azioni a carico dei fornitori dei semilavorati non siano efficaci a breve periodo
Manganese	Sarà possibile concedere deroga a 20 mg/l per specifica lavorazione di sottoprodotti concianti nel caso in cui la lavorazione preveda l'utilizzo dello stesso nella preparazione di alcuni prodotti finiti
Rame	Sarà possibile concedere deroga a 3 mg/l per specifica lavorazione di sottoprodotti concianti nel caso in cui la lavorazione preveda l'utilizzo dello stesso nella preparazione di alcuni prodotti finiti; per attività lavorative con sola fase di rifinizione della pelle sarà possibile concedere deroga a 2 mg/l
Zinco	per attività lavorative con sola fase di rifinizione della pelle sarà possibile concedere deroga a 20 mg/l
Zolfo totale filtrato	Si prevede l'introduzione del parametro per una fase sperimentale di 1 anno, sarà possibile deroga temporanea a 4000 mg/l con obbligo di provvedere al recupero dei solfuri per attività di lavorazione di sottoprodotti della pelle con lavorazione di cernicci; determinazione del parametro con metodo APAT CNR IRSA 3010+ 3020 Man 29 2003 o altro metodo ufficiale

Solfati	Per specifica lavorazione di sottoprodotti della pelle in categoria A1 il limite di riferimento dei solfati è 500 mg/l, ed il limite massimo è 1000 mg/l
Cloruri	Per specifica lavorazione di sottoprodotti della pelle in categoria A1 il limite di riferimento dei cloruri è 5000 mg/l, ed il limite massimo è 6500 mg/l
Fosforo	Sarà possibile concedere deroga nel caso in cui siano utilizzati polifosfati per evitare la carbonatazione delle pelli dopo la calcinazione o altri usi specifici
Fenoli totali mg/l	Il limite per il parametro fenoli totali si riferisce alla determinazione effettuata con il metodo APAT CNR IRSA 5070 A1 Man 29 2003
Fenoli mg/l	Il limite si intende per singolo composto rilevato: determinazione con metodo per specazione che preveda la determinazione dei seguenti composti: fenolo, m,p-cresolo, o-cresolo, 2-clorofenolo, 4-clorofenolo, 3-clorofenolo, 2,4-dimetilfenolo, 4-cloro-3-metilfenolo, 2,4-diclorofenolo, o-fenilfenolo, 2,4,6-triclorofenolo, 2,4,5-triclorofenolo, 2,3,4,6-tetraclorofenolo, pentaclorofenolo. Per specifiche lavorazioni della pelle sono possibili delle deroghe specifiche per i parametri : fenolo, m,p-cresolo, o-cresolo, 4-cloro-3-metilfenolo, o-fenilfenolo. - per lavorazione sottoprodotti in categoria A1: 40 mg/l fenolo, 20 mg/l m,p-cresolo, 5 mg/l 4-cloro-3-metilfenolo, 5 mg/l o-fenilfenolo - per lavorazioni che prevedono il ciclo completo della pelle: 15 mg/l fenolo, 10 mg/l m,p-cresolo, 15 mg/l 4-cloro-3-metilfenolo, 5 mg/l o-fenilfenolo - per lavorazioni da pelle conciata: 5 mg/l fenolo, 2 mg/l m,p-cresolo, 15 mg/l 4-cloro-3-metilfenolo, 5 mg/l o-fenilfenolo - per lavorazioni di sola rifinizione della pelle: 10 mg/l 4-cloro-3-metilfenolo
Aldeidi	Il limite riportato si intende come somma dei vari composti rilevati con concentrazioni superiori al limite di rilevabilità, determinati con metodo per specazione che preveda la determinazione dei seguenti composti: formaldeide, acetaldeide, acroleina, propionaldeide, butiraldeide, benzaldeide, glutaraldeide. * per le lavorazioni da pelle conciata è possibile derogare il limite a 6 mg/l
Idrocarburi totali	il limite si riferisce ai soli "idrocarburi di origine petrolifera persistenti e olii minerali persistenti", manca una specificazione legislativa e di conseguenza un metodo di prova univoco per la determinazione di tali composti
EDTA	Acido etilendiamminotetracetico- * per lavorazioni con sola fase di rifinizione della pelle e per lavorazioni che prevedono il ciclo completo della pelle il limite è 1 mg/l, per lavorazioni da pelle conciata il limite è 2 mg/l, si prevede l'introduzione del parametro per una fase sperimentale di 1 anno
DTPA	Acido dietilentiainminopentacetico- * per lavorazioni con sola fase di rifinizione della pelle il limite è 1 mg/l, si prevede l'introduzione del parametro per una fase sperimentale di 1 anno
categoria D, C reflui da produttivi non conciati	▲▲ Sarà possibile concedere deroga, per i parametri derogabili, a seguito motivata richiesta
Deroghe	Le deroghe saranno riasciute solo sulla base della effettiva lavorazione svolta e sulla base di motivata richiesta. Esse decadranno ad ogni variazione che intervenga successivamente es. lavorazione titolarità azienda, cessione ramo d'azienda, acquisizione ramo d'azienda, ecc.

Nota:

- per lavorazioni che prevedono il ciclo completo della pelle si intende l'insieme delle lavorazioni che da pelle grezza portano a pelle rifinita o a crust tinto
- per lavorazione da pelle conciata si intende l'insieme delle lavorazioni che da pelle in "wet blue o wet white" portano a pelle rifinita o a crust tinto.

CONSIGLIO DI BACINO DELL'ATO "VALLE DEL CHIAMPO"



Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

ALLEGATO II

AL REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE RECAPITANTI NELLA RETE FOGNARIA INDUSTRIALE

Approvato da Amministratore Unico di Acque del Chiampo in dataApprovato dal Commissario
straordinario con delibera n. del

1. MAGGIORAZIONI TARIFFARIE E PENALI

In attuazione di quanto previsto all'art. 25 comma 2 del Regolamento si riportano le modalità di applicazione delle maggiorazioni tariffarie previste dal contratto in caso di superamenti qualitativi e quantitativi, ferme restando le sanzioni di legge, le penali contrattuali e la sospensione dello scarico nei casi stabiliti dal Regolamento e dal contratto.

1.1 Superi qualitativi

1.1.1 Maggiorazione tariffaria per supero dei limiti di riferimento.

In considerazione dei maggiori oneri derivanti dal trattamento depurativo, per i parametri:

- Solidi sospesi;
- COD filtrato;
- Cloruri;
- Solfati;
- Azoto totale filtrato;
- Cromo totale;
- pH;

si prevede l'applicazione di una maggiorazione tariffaria (M) nel caso si riscontri il supero dei seguenti valori di riferimento:

Tab.1 Limiti di riferimento L_R

	Solidi sospesi mg/l	COD filtrato mg/l	Cloruri mg/l	Solfati mg/l	Azoto totale (TN) filtrato mg/l	Cromo mg/l	pH
Categoria A	3800	3000	1140	1000	1200	110	5,5- 10,0
Categoria B	7600	6000	8075	4000	760	220	5,5- 10,0
Categoria B1	3800	3000	4060	2000	380	110	5,5- 10,0
Categoria B2	1500	3000	760	1800	250	110	5,5- 10,0
Categoria B3	1500	3000	6000	7500	380	110	5,5- 10,0

La maggiorazione tariffaria si applica:

- al supero di ogni singolo parametro;
- su ogni singola analisi di controllo.

L'importo minimo di ciascuna maggiorazione tariffaria per il superamento del valore di riferimento di ogni singolo parametro su singola analisi di controllo è di 50,00 Euro.

La maggiorazione tariffaria complessiva risulterà quindi pari alla sommatoria di tutte le maggiorazioni tariffarie calcolate sui singoli superi rilevati nel periodo di tariffazione.

Detta maggiorazione tariffaria si applica per superi fino ai valori massimi consentiti per ciascun parametro, di seguito elencati:

Tab.2 Limiti massimi consentiti L_M

	Solidi sospesi mg/l	COD filtrato mg/l	Cloruri mg/l	Solfati mg/l	Azoto totale (TN) filtrato mg/l	Cromo mg/l	pH limite min	pH limite max
Categoria A	5500	5300	1500	2000	2000	160	4,8	11,5
Categoria B	9000	7000	9300	4200	850	330	4,8	11,5
Categoria B1	5500	5300	5000	2700	480	210	4,8	11,5
Categoria B2	3000	5300	1200	2700	350	210	4,8	11,5
Categoria B3	3000	5100	7500	10500	480	210	4,8	11,5

Parametro pH

Per il parametro pH si applica una specifica maggiorazione tariffaria nel caso in cui il valore misurato risulti:

- compreso tra limite min e limite max di riferimento, secondo la seguente formula:

$$M = ((pH_{Rmin} - pH_M) * V) + 100,00 = \text{€}$$

- inferiore al limite min, secondo la seguente formula:

$$M = (pH_{min} - pH_M) * 2 * V + 200,00 + ((pH_{Rmin} - pH_{min}) * V) + 100,00 = \text{€}$$

- superiore al limite max, secondo la seguente formula

$$M = (pH_M - pH_{max}) * 2 * V + 200,00 = \text{€}$$

in cui:

- pH_M = valore misurato;
- pH_{Rmin} = valore di riferimento min del pH ;
- pH_{min} = valore limite min del pH ;
- pH_{max} = valore limite max del pH;
- V = volume di scarico autorizzato in mc/d;

Esempi:

- valore riscontrato 5,0 unità pH; volume di scarico autorizzato 200 mc/d;
Maggiorazione tariffaria: $((5,5 - 5,0) * 200) + 100 = 200,00 \text{ €}$
- valore riscontrato 3,9 unità pH; volume di scarico autorizzato 200 mc/d;
Maggiorazione tariffaria: $((4,8 - 3,9) * 2 * 200) + 200 + ((5,5 - 5,0) * 200) + 100 = 760,00 \text{ €}$
- valore riscontrato 12,5 unità pH; volume di scarico autorizzato 200 mc/d;
Maggiorazione tariffaria: $((12,5 - 11,5) * 2 * 200) + 200 = 600,00 \text{ €}$

Parametri Solidi sospesi, COD filtrato, Cloruri, Solfati, Azoto totale filtrato, Cromo totale.

Per ogni singolo parametro, sopra elencato, la maggiorazione tariffaria, per supero dei valori di riferimento e fino al limite massimo, è costituita da:

- una parte proporzionale all'entità del supero del valore di riferimento (M_1), calcolata secondo la seguente formula:

$$M_1 = ((V_M - L_R) * C_F) + 50,00 = \text{€}$$

in cui:

- V_M = valore misurato del relativo parametro;
- L_R = limite di riferimento del relativo parametro;
- C_F = coefficiente fisso;

- una parte proporzionale al carico inquinante scaricato in eccesso (M_2), calcolata secondo la seguente formula:

$$M_2 = (V_M - L_R) * V / 1000 * C_C * C_R = \text{€}$$

in cui:

- V_M = valore misurato del relativo parametro;
- L_R = limite di riferimento del relativo parametro;
- V = volume di scarico autorizzato in mc/giorno;
- C_C = coefficiente di carico;
- C_R = coefficiente di rapporto tra i limiti;

La maggiorazione tariffaria per il superamento del limite di riferimento di ogni singolo parametro su singola analisi di controllo risulta quindi pari a:

$$M = M_1 + M_2$$

Il valore misurato, utilizzato per il calcolo della maggiorazione, viene ridotto del 5% a compensazione di possibili incertezze analitiche.

Per ciascun parametro e per ciascuna categoria di scarico sono definiti specifici coefficienti fisso, coefficienti di carico e coefficienti di rapporto tra i limiti, di seguito riportati.

Tab.3 Coefficienti fisso C_F

	Solidi sospesi mg/l	COD filtrato mg/l	Cloruri mg/l	Solfati mg/l	Azoto totale (TN) filtrato mg/l	Cromo mg/l
Categoria A*	0,118	0,087	0,556	0,200	0,250	4,000
Categoria B	0,143	0,200	0,163	1,000	2,222	1,818
Categoria B1	0,118	0,087	0,213	0,286	2,000	2,000
Categoria B2	0,133	0,087	0,455	0,222	2,000	2,000
Categoria B3	0,133	0,095	0,133	0,067	2,000	2,000

* per categoria A1 C_R : COD filt. 0,133 , cloruri 0,133 ; solfati 0,400 ; TN 0,800

Il coefficiente fisso deriva dal calcolo $C_F = 200 / (L_M - L_R)$

Tab.4 Coefficienti carico C_C

	Solidi sospesi mg/l	COD filtrato mg/l	Cloruri mg/l	Solfati mg/l	Azoto totale (TN) filtrato mg/l	Cromo mg/l
Categoria A/A1	1	0,5	1	2	5	5
Categoria B	1	0,5	1	2	5	5
Categoria B1	1	0,5	1	2	5	5
Categoria B2	1	0,5	1	2	5	5
Categoria B3	1	0,5	1	2	5	5

Tab.5 Coefficienti rapporto tra i limiti di riferimento C_R

	Solidi sospesi mg/l	COD filtrato mg/l	Cloruri mg/l	Solfati mg/l	Azoto totale (TN) filtrato mg/l	Cromo mg/l
Categoria A*	1,000	1,000	0,281	0,500	3,158	1,000
Categoria B	2,000 ²	2,000 ²	1,989 ²	2,000 ²	2,000 ²	2,000 ²
Categoria B1	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Categoria B2	0,395	1,000	0,187	0,900	0,658	1,000
Categoria B3	0,395	1,000	1,478	3,750	1,000	1,000

Il coefficiente rapporto tra i limiti di riferimento deriva dal calcolo:

C_R = limiti di riferimento categoria di appartenenza / limiti di riferimento categoria B1

* per categoria A1 C_R : COD filt. 1,667 , cloruri 1,232 ; solfati 0,250 ; TN 1,579

1.1.2 Penali per superi limiti massimi su singola analisi.

Per i parametri:

- **Solidi sospesi;**
- **COD filtrato;**
- **Cloruri;**
- **Solfati;**
- **Azoto totale filtrato;**
- **Cromo totale;**

nel caso la concentrazione rilevata, anche in un solo campione, superi i limiti massimi previsti nell'Allegato I, riportati in Tab.2 del presente allegato, si procede, oltre all'applicazione della maggiorazione tariffaria di cui all'art.1.1 del presente allegato:

- alla diffida;
- all'applicazione di una ulteriore penale (P) per ciascun parametro superato.

La penale è costituita da due parti:

- una parte proporzionale all'entità del supero del limite massimo (P_1), calcolata secondo la seguente formula:

$$P_1 = ((V_M - L_M) * C_F) + 500,00 = \text{€}$$

in cui:

V_M = valore misurato del relativo parametro;
 L_M = limite massimo del relativo parametro;
 C_F = coefficiente fisso;

- una parte proporzionale al carico inquinante scaricato in eccesso (P_2), calcolata secondo la seguente formula:

$$P_2 = (V_M - L_M) * V / 1000 * C_C * C_R = \text{€}$$

in cui:

V_M = valore misurato del relativo parametro;
 L_M = limite massimo del relativo parametro;
 V = volume di scarico autorizzato in mc/giorno;
 C_C = coefficiente di carico;
 C_R = coefficiente di rapporto tra i limiti;

La penale per il superamento del limite massimo di ogni singolo parametro su singola analisi di controllo risulta quindi pari a:

$$P = P_1 + P_2$$

Il valore misurato, utilizzato per il calcolo della penale, viene ridotto del 5% a compensazione di possibili incertezze analitiche.

1.1.3 Penale per superi limiti in ipotesi di necessità ed urgenza

In ipotesi di necessità ed urgenza, così come definito dall'art.16 comma 7 del Regolamento di Fognatura, possono essere definiti limiti di riferimento di concentrazione, dei parametri, diversi da quelli stabiliti dall'Allegato I del medesimo Regolamento, riportati in Tab.1 del presente Allegato, e/o dall'autorizzazione od altre prescrizioni di qualsiasi natura.

In tale ipotesi i nuovi limiti definiti, assumono il ruolo di "Limiti di Riferimento".

Nel caso di supero dei limiti di riferimento per i parametri:

- **Solidi sospesi;**
- **COD filtrato;**
- **Cloruri;**
- **Solfati;**
- **Azoto totale filtrato;**
- **Cromo totale;**

in ipotesi di necessità ed urgenza si procede:

- alla diffida;
- all'applicazione di una penale (P_U) per ciascun parametro superato;
- alla sospensione dello scarico

La penale (P_U) è costituita da due parti:

- una parte proporzionale all'entità del supero del limite massimo (P_{U1}), calcolata secondo la seguente formula:

$$P_{U1} = ((V_M - L_{RU}) * C_F) + 500,00 = \text{€}$$

in cui:

V_M = valore misurato del relativo parametro;

L_{RU} = limite di riferimento del relativo parametro in ipotesi di necessità ed urgenza;

C_F = coefficiente fisso;

- una parte proporzionale al carico inquinante scaricato in eccesso (P_{U2}), calcolata secondo la seguente formula:

$$P_{U2} = (V_M - L_{RU}) * V / 1000 * (C_C) * 2 * C_R = \text{€}$$

in cui:

V_M = valore misurato del relativo parametro;

L_{RU} = limite di riferimento del relativo parametro in ipotesi di necessità ed urgenza;

V = volume di scarico autorizzato in mc/giorno;

C_C = coefficiente di carico;

C_R = coefficiente di rapporto tra i limiti;

La penale per il superamento del limite di riferimento di ogni singolo parametro su singola analisi di controllo, in ipotesi di necessità ed urgenza, risulta quindi pari a:

$$P_U = P_{U1} + P_{U2}$$

Il valore misurato, utilizzato per il calcolo della penale, viene ridotto del 5% a compensazione di possibili incertezze analitiche.

I superi dei limiti dei parametri indicati nei provvedimenti d'urgenza potranno determinare la sospensione dell'autorizzazione allo scarico per uno o più giorni lavorativi.

1.1.4 Maggiorazioni tariffarie su altri parametri non pericolosi

Per tutti i parametri previsti dall'Allegato I al Regolamento di Fognatura Industriale, esclusi:

- i parametri pericolosi di cui ai successivi punti 2.1.1 e 2.1.2;

- i parametri di cui al precedente punto 1.1 del presente Allegato;
nel caso la concentrazione rilevata, in un qualsiasi campione composito prelevato nell'arco di tempo minimo di tre ore, o secondo la metodologia stabilita da Acque del Chiampo SpA, sia superiore ai limiti di scarico indicati nel medesimo Allegato I, viene applicata specifica maggiorazione tariffaria.

La maggiorazione tariffaria (M) viene calcolata secondo la seguente formula:

$$M = V_M / L * 2 * V = \text{€}$$

in cui:

V_M = valore misurato del parametro

L = limite del parametro previsto dal Regolamento

V = volume di scarico autorizzato in mc/giorno;

Il valore misurato, utilizzato per il calcolo della maggiorazione, viene ridotto di un valore pari all'incertezza di misura analitica.

1.2. Superi quantitativi

Eventuali superi del volume giornaliero di scarico autorizzato, se contenuti entro le percentuali sottoriportate, per le varie fasce di volume giornaliero autorizzato, se recuperati entro il venerdì della stessa settimana, non sono oggetto di maggiorazione tariffaria:

- superi fino al 10% per autorizzazioni inferiori o uguali a 105 mc/giorno;
- superi fino al 5% per autorizzazioni da 106 a 400 mc/giorno;
- superi fino al 3% per autorizzazioni superiori a 400 mc/giorno.

Se il volume complessivo scaricato dal lunedì al venerdì risulta superiore a quello previsto dalla somma delle autorizzazioni giornaliere degli stessi giorni, viene applicata la maggiorazione tariffaria in vigore sul volume eccedente, se il supero è compreso nelle percentuali sopra indicate; se oltre dette percentuali, viene applicato un maggior onere di 12,50 €/mc sul volume eccedente le percentuali indicate.

Nel caso si verifichino superi del volume giornaliero di scarico autorizzato in percentuali maggiori di quanto sopra indicato, nei giorni dal lunedì al giovedì, gli stessi superi devono essere recuperati il giorno successivo (per la parte eccedente la tolleranza ammessa); in caso contrario viene applicata una maggiorazione tariffaria pari a 12,50 €/mc sul volume eccedente le percentuali soprariportate.

Per l'eventuale maggior volume scaricato il venerdì e il sabato, se contenuto nelle percentuali sopra riportate, viene applicata la maggiorazione tariffaria in vigore; se l'entità del supero del volume risulta maggiore alle percentuali sopra riportate, viene applicata una maggiorazione tariffaria pari a 12,50 €/mc sul volume eccedente le suddette percentuali.

Fermo restando il divieto di scarico alla domenica, all'eventuale volume scaricato in tal giorno per cause eccezionali ed imprevedibili (es: rotture o malfunzionamento impianti), viene applicata una maggiorazione tariffaria pari a 12,50 €/mc.

Gli eventuali superi verificatisi per cause eccezionali ed imprevedibili nei giorni di venerdì, sabato o scarichi effettuati alla domenica sempre per le medesime cause, se recuperati il lunedì successivo non saranno oggetto di maggiorazione tariffaria.

Nei periodi di chiusura o di riduzione dello scarico (es. dopo festività natalizie, dopo chiusura estiva, problematiche impianto depurazione, ecc.) non sono ammesse tolleranze sul volume di scarico autorizzato.

Gli eventuali superi effettuati in tali periodi per cause eccezionali ed imprevedibili, se recuperati (per superi dal lunedì al giovedì recupero entro il venerdì, per superi di venerdì, sabato o domenica con recupero il lunedì successivo) non saranno oggetto di maggiorazione tariffaria. In caso contrario viene applicata una maggiorazione tariffaria pari a 12,50 €/mc.

Le maggiorazioni tariffarie per superi quantitativi non si applicano ai produttivi non conciarci con scarico in fognatura industriale.

2. SOSPENSIONE DELLO SCARICO E RELATIVE PENALI

In attuazione dell' art.25 comma 2 e art.27 comma 1e comma 2 e del Regolamento di Fognatura si riportano le modalità di applicazione della sospensione dello scarico e delle relative penali contrattuali, prevista per le seguenti motivazioni:

- sospensione per supero limiti di scarico parametri pericolosi;
- sospensione per guasti non segnalati o guasti non riparati;
- sospensione per inosservanza norme di sicurezza presso i dispositivi automatici di controllo;
- sospensione per scarico sostanze vietate e per manomissione strumentazione o elusione controllo.

Inoltre, in attuazione dell'art.16 comma 7 del Regolamento di Fognatura, qualsiasi supero di qualità, in ipotesi di necessità ed urgenza o oggetto di disposizioni specifiche dello scarico in fognatura, può determinare la sospensione anche immediata dello scarico.

L'Amministrazione di Acque del Chiampo SpA si riserva inoltre la facoltà di intervenire con la sospensione dello scarico nel caso vengano rilevati:

- superi sistematici dei limiti massimi;
- superi in situazioni di criticità all'impianto di depurazione e/o della rete fognaria;
- sversamenti anomali da parte dell'allacciato che possono comportare danno all'ambiente, agli impianti ed alla rete fognaria.

La sospensione dello scarico si applica a tutti i produttivi con scarico in fognatura industriale.

2.1 Sospensione dello scarico e relative penali per supero limiti di scarico parametri pericolosi

Ogni supero dei parametri pericolosi di cui ai successivi punti 2.1.1 e 2.1.2, per tutte le imprese in A.I.A. o A.U.A., determina la segnalazione alle Autorità competenti.

2.1.1 Parametri pericolosi inderogabili

Per i seguenti parametri (parametri di tabella 5 allegato 5 D.lgs 152/06 inderogabili dal Gestore):

- **cromo esavalente;**
- **cadmio;**
- **mercurio;**
- **piombo;**
- **solventi clorurati;**
- **solventi organici azotati;**
- **pesticidi totali (esclusi fosforati);**
- **pesticidi fosforati;**

nel caso la concentrazione rilevata, anche in un solo campione composito, prelevato nell'arco di tempo minimo di tre ore o secondo la metodologia stabilita da Acque del

Chiampo SpA, sia superiore, anche per un solo parametro, ai limiti di scarico, si procede, secondo la gravità:

- **alla diffida;**
- **alla diffida e contestuale sospensione dello scarico per un tempo determinato.**

La sospensione dello scarico potrà perdurare fino alla individuazione e alla risoluzione delle cause che hanno determinato il superamento dei limiti.

Per il supero dei parametri pericolosi inderogabili è sempre prevista l'applicazione della penale (P) contrattuale che risulta dal seguente calcolo:

$$P = V_M / L * 10 * V = €$$

in cui:

V_M = valore misurato del parametro

L = limite del parametro previsto dal Regolamento

V = volume di scarico autorizzato in mc/giorno;

oltre alle eventuali sanzioni di legge.

Il valore misurato, utilizzato per il calcolo della penale, viene ridotto di un valore pari all'incertezza di misura analitica.

2.1.2 Parametri pericolosi derogabili

Per i seguenti parametri (parametri di tabella 5 allegato 5 D.lgs 152/06 derogabili dal Gestore – escluso il cromo perché caratterizzante lavorazioni conciarie):

- **arsenico**
- **nichel**
- **rame**
- **selenio**
- **zinco**
- **fenoli**
- **solventi organici aromatici**
- **idrocarburi totali**

nel caso la concentrazione rilevata anche in un solo campione di reflu prelevato secondo la metodologia stabilita da Acque del Chiampo SpA, sia superiore, anche per un solo parametro, ai limiti di scarico, si procede, secondo la gravità:

- **alla diffida**
- **alla diffida e contestuale sospensione dello scarico per un tempo determinato.**

La sospensione dello scarico potrà perdurare fino alla individuazione e alla risoluzione delle cause che hanno determinato il superamento dei limiti.

Per il supero dei parametri pericolosi derogabili è sempre prevista l'applicazione della penale (P) contrattuale che risulta dal seguente calcolo:

$$P = V_M / L * 5 * V = €$$

in cui:

V_M = valore misurato del parametro

L = limite del parametro previsto dal Regolamento

V = volume di scarico autorizzato in mc/giorno;

oltre alle eventuali sanzioni di legge.

Il valore misurato, utilizzato per il calcolo della penale, viene ridotto di un valore pari all'incertezza di misura analitica.

2.2 Sospensione dello scarico per guasti non segnalati o guasti non riparati

In attuazione di quanto previsto all'art. 27 comma 1, lett. a) e b) del Regolamento, nel caso di

- constatazione per tre volte, mediante verbale, della mancata segnalazione, entro le 24 ore, di guasti alle apparecchiature fiscali, si procederà alla sospensione dello scarico per due giorni;
- constatazione per tre volte, mediante verbale, della mancata riparazione di guasti, entro i tempi prescritti, verrà sospeso lo scarico fino alla risoluzione del problema.

Ad ogni riscontro di guasto verrà stilato un verbale controfirmato dell'utente.

2.3 Sospensione dello scarico per inosservanza delle norme di sicurezza presso i dispositivi automatici di controllo

Come previsto dall'art. 27 comma 1, lett. d) del Regolamento, il mancato adeguamento dei luoghi di lavoro alle norme antinfortunistiche, può determinare la sospensione dello scarico.

In particolare, dovendo l'addetto incaricato da Acque del Chiampo accedere all'interno di stabilimenti ed aree di lavoro non di diretta competenza del suo stesso "datore di lavoro", l'area e tutti i percorsi di accesso al sito, in cui sono localizzati i dispositivi automatici di controllo, devono essere mantenuti conformi alle vigenti prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori.

Al riscontro di eventuali inosservanze verrà richiesto l'adeguamento entro un termine di tempo, trascorso il quale, senza che le opere richieste siano state realizzate compiutamente, si procederà alla sospensione dello scarico fino all'adeguamento a quanto previsto.

2.4 Sospensione dello scarico in applicazione art.27 comma 1 e comma 2

Al riscontro della violazione del divieto di cui all'art.15, comma 1 e 3, del Regolamento (immissione in fognatura corpi grossolani, addensati solidi anche di natura grassa...) si procede alla diffida e contestuale sospensione dello scarico da un minimo di 3 giorni ad un periodo determinato non superiore a 90 giorni ed addebito dei costi aggiuntivi sostenuti da Acque del Chiampo spa per la risoluzione dei problemi e disagi causati alla rete fognaria e all'impianto di depurazione.

Al riscontro della manomissione degli strumenti di controllo in automatico o elusione volontaria del controllo delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico si procede alla diffida e contestuale sospensione dello scarico da un minimo di 15 giorni ad un periodo determinato anche superiore a 90 giorni.

Per la manomissione degli strumenti di controllo e/o elusione volontaria del controllo è sempre prevista l'applicazione della penale contrattuale di € 10.000 fissi più una parte variabile da € 100 a € 1000 al mc per volume giornaliero autorizzato.

(es. $10.000 + (100/1000 * mc/die \text{ autorizzato})$)

3. MODALITA' DI CONTROLLO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DELLO SCARICO DELLE AZIENDE CON SCARICO IN FOGNATURA INDUSTRIALE

Le modalità di controllo qualitativo e quantitativo dello scarico si applicano a tutti i produttivi con scarico in fognatura industriale.

3.1 Controllo qualitativo

Al fine di controllare la qualità dello scarico di tutti gli utenti di Acque del Chiampo SpA, presso ogni singolo insediamento produttivo, avente allaccio diretto alla fognatura industriale, è obbligatoriamente installato un campionatore automatico idoneo a garantire la rappresentatività del campionamento dei liquami industriali scaricati.

I campionatori, con funzionamento continuo, sono programmati in modo da raccogliere **nell'arco di 24 o 48 ore temporali** una serie di campioni proporzionali alla portata scaricata.

Nel caso di campionamento nell'arco delle 48 ore, il campione prelevato può comprendere le giornate di domenica, per la quale rimane comunque il divieto di scarico, di festività infrasettimanali e le giornate di sospensione dello scarico.

Il personale addetto al prelievo dei campioni, dopo essersi annunciato presso gli uffici, provvede all'asportazione del campione rilasciando all'utente un verbale di prelievo.

Qualora richiesto, può consegnare un'aliquota del prelievo all'utente, fermo restando che il campione rilasciato non ha alcun valore per Acque del Chiampo SpA, poiché, per eventuali contestazioni o verifiche, l'utente può presenziare all'analisi, come indicato nel verbale del prelievo.

3.2 Controllo quantitativo

Al fine di controllare la quantità di scarico di tutti gli utenti di Acque del Chiampo, presso ogni singolo insediamento produttivo, avente allaccio diretto alla fognatura industriale, è obbligatoriamente installato un misuratore di portata dotato di sistema di acquisizione dati.

La verifica della quantità scaricata giornalmente, nonché del volume orario di scarico e della portata istantanea di scarico è effettuata con l'utilizzo degli strumenti indicati, anche attraverso sistemi telematici.

Acque del Chiampo SpA verifica periodicamente anche i volumi di prelievo di acqua in entrata all'azienda, perciò tutti gli approvvigionamenti d'acqua, compresi i pozzi privati, dovranno essere dotati d'idoneo misuratore e sigillati.

I valori dei volumi di scarico e di prelievo di acqua in entrata registrati vengono rilevati ogni bimestre dal personale addetto al servizio o attraverso sistemi telematici.

In caso di mancato o anomalo funzionamento del misuratore di portata sullo scarico dell'azienda e/o del sistema di acquisizione dati, l'utente dovrà segnalare tempestivamente l'anomalia ad Acque del Chiampo, a mezzo fax, riportando, possibilmente, la lettura del totalizzatore in uscita rilevata al momento del riscontro dell'anomalia.

Fino al completo ripristino delle apparecchiature, la quantificazione dei volumi scaricati sarà fatta imputando il valore del volume giornaliero autorizzato.

L'utente è tenuto a segnalare tempestivamente ad Acque del Chiampo SpA anche il mancato o anomalo funzionamento del misuratore installato sull'approvvigionamento idrico.

Nel caso d'anomalia della misura dello scarico in fognatura, sarà effettuato il controllo della quantità d'acqua prelevata in entrata; qualora si riscontrassero valori di consumi d'acqua in entrata molto superiori rispetto alla media dei mesi precedenti, si contabilizzerà un volume di scarico in fognatura pari alla totalità dell'approvvigionamento idrico a decorrere dall'ultima lettura effettuata, così come previsto dal regolamento.

In caso di avaria anche del misuratore d'acqua prelevata in entrata, la quantificazione dei volumi scaricati sarà fatta imputando il valore del volume giornaliero autorizzato.

3.3 Regolazione dello scarico

Ad integrazione di quanto indicato all'art. 18 comma 4, che prevede che lo scarico debba avvenire con flusso costante, come indicato nel provvedimento di autorizzazione, si riportano le linee guida delle modalità di scarico da rispettare.

3.3.1 Volume orario di scarico

In base al volume giornaliero di scarico autorizzato, si prevedono le seguenti modalità di scarico in fognatura.

Volume giornaliero di scarico autorizzato	Durata minima dello scarico
mc/d	ore
fino a 10	1
da 11 a 25	2
da 26 a 55	4
da 56 a 105	6
da 106 a 205	8
da 206 a 325	12
da 326 a 465	15
da 466 a 1600	20

Il volume medio orario di scarico in fognatura è determinato dal rapporto: volume giornaliero autorizzato/ore di scarico, applicando i valori indicati nella tabella soprariportata.

3.3.2 Portata istantanea di punta massima

Lo scarico deve avvenire con flusso il più possibile costante; sono ammesse contenute variazioni della portata istantanea con valori massimi **1,3** volte la portata media oraria e della durata massima di **20 minuti** nell'arco dell'ora, fermo restando il rispetto del volume orario di scarico come sopra determinato.

In riferimento all'art. 18 comma 4, per le utenze con recapito dello scarico su collettori della fognatura soggetti a problematiche particolari, potranno essere definite delle specifiche modalità di scarico.

Nel caso di inosservanza del volume orario di scarico e della portata istantanea di punta massima sono previste le seguenti penali contrattuali:

- alla terza contestazione di supero delle modalità di scarico (indifferentemente del volume orario o della portata istantanea) si applica la penale contrattuale di 500,00 euro.

Note:

- le penali contrattuali sono escluse Iva art. 15 DPR 633/72;
- le maggiorazioni tariffarie sono soggette Iva 10%.

AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "VALLE DEL CHIAMPO"

ALLEGATO III

AL REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CONCIARIE E ASSIMILATE



Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

MODALITA' OPERATIVE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOLUME DI SCARICO DISPONIBILE A SEGUITO DI SOSPENSIONE TEMPORANEA

Richieste di sospensione.

La richiesta di sospensione parziale o totale del volume di scarico autorizzato dovrà pervenire entro il 15 del mese precedente il bimestre di riferimento e avrà seguito a partire dal bimestre successivo e avrà una durata di un bimestre.

Entro la fine del mese precedente il bimestre di riferimento Acque del Chiampo provvederà a redigere l'elenco degli utenti richiedenti la sospensione con i relativi metri cubi sospesi suddivisi per categoria.

Richieste di assegnazione.

Gli utenti che necessitano di assegnazione temporanea di volume di scarico in aggiunta al volume già autorizzato inoltrano richiesta scritta ad Acque del Chiampo entro il giorno 15 del mese precedente il bimestre di riferimento e avrà seguito a partire dal bimestre successivo con una durata di un bimestre.

Entro la fine del mese precedente il bimestre di riferimento Acque del Chiampo provvederà a redigere l'elenco degli utenti richiedenti l'assegnazione con i relativi metri cubi assegnati suddivisi per categoria.

Modalità operative.

Entro la fine di ogni bimestre, Acque del Chiampo assegnerà i volumi temporaneamente richiesti come segue:

a) il volume sospeso di ciascuna categoria è maggiore rispetto al volume richiesto della stessa categoria:

- i metri cubi saranno ripartiti in percentuale fra gli utenti della stessa categoria;
- i metri cubi non assegnati saranno ripartiti in percentuale fra gli utenti di altre categorie ;
- i metri cubi non assegnati saranno ripartiti in percentuale fra gli utenti rinunciatari e ad essi sarà addebitata la relativa quota fissa della tariffa.

b) il volume sospeso è inferiore rispetto al volume richiesto:

i metri cubi rinunciati temporaneamente suddivisi per categoria saranno assegnati in percentuale rispetto al volume sospeso agli utenti richiedenti suddiviso per categoria.

MODALITA' OPERATIVE PER RIPARAMETRAZIONE LIMITI PER TRASFERIMENTI FRA CATEGORIE DIVERSE

La riparametrazione è prevista per i soli parametri : solidi sospesi, COD filtrato, cloruri, solfati, azoto totale TN filtrato, cromo, zolfo totale filtrato e eventualmente altri parametri sperimentali.

a) Trasferimenti definitivi di volume di scarico fra categorie diverse:

vengono riparametrati i limiti di cui al Regolamento (All.to I) di ciascuna categoria con la media ponderata;

b) Trasferimenti definitivi di volume di scarico da cat. A1 e da cat. B3:

vengono trasferiti con i limiti della categoria di provenienza prima dell'attribuzione della cat. A1 o cat. B3;

c) Trasferimenti bimestrali di volume di scarico fra categorie diverse:

vengono riparametrati i limiti di cui al Regolamento (All.to I) di ciascuna categoria con la media ponderata.

d) Trasferimenti bimestrali di volume di scarico da cat. A1 e da cat. B3:

vengono trasferiti con i limiti della categoria di provenienza prima dell'attribuzione della cat. A1 o cat. B3;

La richiesta di trasferimento temporaneo deve essere inoltrata ad Acque del Chiampo Spa entro il giorno 15 del mese precedente il bimestre di riferimento e avrà seguito a partire dal bimestre successivo con una durata di un bimestre;

c) Trasferimenti temporanei inferiori al bimestre:

- da categoria B verso categoria B1 o B2 si mantengono i limiti della categoria ricevente di cui al Regolamento (All.to I) o limiti riparametrati esistenti;
- da categoria B1 verso categoria B2 si mantengono i limiti della categoria ricevente di cui al Regolamento (All.to I) o limiti riparametrati esistenti;
- da categoria B1 verso categoria B i limiti della categoria ricevente vengono sempre riparametrati;
- da categoria B2 verso categoria B o B1 i limiti della categoria ricevente vengono sempre riparametrati;
- da categoria A1 e B3 verso categoria B, B1 e B2 vengono trasferiti con i limiti della categoria di provenienza prima dell'attribuzione della cat. A1 o B3;

Si precisa che nel caso di campionamento nelle 48 ore che comprendano anche un solo giorno di limiti riparametrati i limiti di riferimento saranno quelli più restrittivi.

d) Trasferimenti temporanei e definitivi di autorizzazione allo scarico verso la categoria B3:

- i limiti vengono riparametrati considerando un volume massimo autorizzato pari a 35 mc/d;

La richiesta di trasferimento temporaneo all'interno del bimestre avrà decorrenza 2 giorni lavorativi dopo la data del ricevimento della stessa, previa presentazione di idonea garanzia da parte del cessionario.

Eventuali variazioni temporanee dei limiti quantitativi e/o qualitativi dello scarico, che configurino modifica non sostanziale dello scarico, dovranno essere richieste direttamente ad Acque del Chiampo Spa. L'assenso di Acque del Chiampo Spa rispetto alla variazione temporanea dello scarico è manifestato direttamente e unicamente alla ditta, fatte salve le competenze della Provincia di Vicenza in ordine alle emissioni in atmosfera, ai rifiuti e agli aspetti ambientali eventualmente influenzati. E' onere dell'impresa svolgere le relative valutazioni e chiedere alla Provincia di Vicenza la modifica dell'autorizzazione unica ove necessario.

CONSIGLIO DI BACINO DELL'ATO "VALLE DEL CHIAMPO"



Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

ALLEGATO I BIS

AL REGOLAMENTO DI FOGNATURA INDUSTRIALE: LIMITI DI SCARICO PERCOLATO DISCARICHE

Approvato da Amministratore Unico di Acque del Chiampo in data

Approvato dal Commissario straordinario con delibera n. del

N.	PARAMETRI	unità misura	Discariche rifiuti speciali e RSU divenute post operative prima della data del 19.12.02	Discariche rifiuti speciali in esercizio o divenute post operative successivamente alla data del 19.12.02	Discariche RSU in esercizio o divenute post operative successivamente alla data del 19.12.02	NOTE
1	Volume*	m ³ /die	50	500 ⁽²⁾	90	*è ammissibile una tolleranza del 10%
2	pH		5,5-10	5,5-10	5,5-10	
3	Temperatura °C		40	40	40	
4	Materiali grossolani grig ¹ ab ¹ i con grig ¹ a 0,5 cm		assenti	assenti	assenti	
5	Solidi sospesi totali	mg/l	3800	3800	3800	non passanti attraverso membrana di porosità 0,45µm
6	COD ⁽¹⁾	mg/l	70000	25000	4000	
7	COD*	ton/die	0,10	1,0	0,10	*è ammissibile una tolleranza del 10%
8	Alluminio	mg/l come Al	4	4	4	
9	Arsenico	mg/l come As	1,0	0,5	0,5	
10	Bario	mg/l come Ba	20	20	20	
11	Boro	mg/l come B	10	10	10	
12	Cadmio	mg/l come Cd	0,02	0,02	0,02	
13	Cromo totale	mg/l come Cr	110	110	110	
14	Cromo VI	mg/l come Cr	0,2	0,2	0,2	
15	Ferro*	mg/l come Fe	50	50	50	* il limite si riferisce alla determinazione sul surnatante del refluo dopo sedimentazione di 2 ore
16	Manganese	mg/l come Mn	4	4	4	
17	Mercurio	mg/l come Hg	0,005	0,005	0,005	
18	Nichel	mg/l come Ni	4	4	4	
19	Piombo	mg/l come Pb	0,3	0,3	0,3	
20	Rame	mg/l come Cu	2	2	2	
21	Selenio	mg/l come Se	0,03	0,03	0,03	
22	Stagno	mg/l come Sn	10	10	10	
23	Zinco	mg/l come Zn	4	4	4	
24	Cianuri Totali	mg/l come CN	0,5	0,5	0,5	
26	Cloro attivo	mg/l come Cl ₂	0,3	0,3	0,3	
26	Solfuri	mg/l come H ₂ S	400°	400°	400	° per la discarica n.7 e n.3 la concentrazione è calcolata come indicato in nota (2)
27	Solfiti	mg/l come SO ₃ ⁻	100	100	100	
28	Solfati	mg/l come SO ₄ ⁻	2000°	2000°	2000	° per la discarica n.7 e n.3 la concentrazione è calcolata come indicato in nota (2)
29	Cloruri ⁽¹⁾	mg/l come Cl ⁻	60000	6000°	4000	° per la discarica n.7 limite 15.000 mg/l
30	Cloruri*	ton/die	0,2	0,4°	0,1	*è ammissibile una tolleranza del 10% ° per la discarica n.7 limite 1,5 ton/die

N.	PARAMETRI	unità misura	Discariche rifiuti speciali e RSU divenute post operative prima della data del 19.12.02	Discariche rifiuti speciali in esercizio o divenute post operative successivamente alla data del 19.12.02	Discariche RSU in esercizio o divenute post operative successivamente alla data del 19.12.02	NOTE
31	Fluoruri	mg/l come F ⁻	12	12	12	
32	Fosforo	mg/l come P	40	40	40	
33	Ammoniacale ⁽⁴⁾	mg/l come NH ₄ ⁺	9000	8000	2000	
34	Azoto totale (TN)* ⁽⁴⁾	ton/die come N	0,20	0,55	0,05	*è ammissibile una tolleranza del 10%
35	Azoto nitroso ⁽⁴⁾	mg/l come N	0,6	0,6	0,6	
36	Azoto nitrico ⁽⁴⁾	mg/l come N	30	30	30	
37	Grassi e olii animali e vegetali	mg/l	400	400	400	
38	Idrocarburi totali	mg/l	10	10	10	
39	Fenoli totali ⁽²⁾	mg/l come C ₆ H ₅ OH	8*	8*	8	* per la discarica n.7 e n.3 limite 50 mg/l
40	Aldeidi	mg/l come H-CHO	2	2	2	
41	Solventi organici aromatici	mg/l	2	2	2	
42	Solventi organici azotati	mg/l	0,2	0,2	0,2	
43	Solventi clorurati	mg/l	1	1	1	
44	Tensioattivi mg/l	mg/l	50	50	50	
45	Pesticidi fosforati	mg/l	0,10	0,10	0,10	
46	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	0,05	0,05	0,05	

nota: se lo scarico è in fognatura civile valgono i limiti previsti dal DLgs n 152/06, parte terza, allegato 5, tabella 3 per lo scarico rete fognaria.

nota 1: i limiti riportati nella tabella soprastante valgono anche per i reflui scaricati in fognatura industriale, prodotti da impianti di trattamento emissioni gassose presenti all'interno degli impianti discariche

(1) si stabilisce che per i parametri COD e cloruri il valore di concentrazione è indicativo, per detti parametri il limite di riferimento è esclusivamente il carico in ton/die, calcolato su base semestrale.

(2) la concentrazione è determinata dalla media ponderata dei valori rilevati nei singoli apporti che compongono lo scarico. I limiti per il parametro fenoli si riferiscono alla determinazione effettuata con il metodo APAT CNR IRSA 5070 A1 o A2 Man 29 2003

(3) per discarica n.9 è consentito, in caso di attivazione del sistema di inorazione da "Progetto di Adeguamento Tecnologico Gestionale", lo scarico di una portata fino a 1500 mc/die

(4) si stabilisce che per i parametri ammoniacale, azoto nitroso e azoto nitrico il valore in concentrazione è indicativo, per detti parametri il limite di riferimento è il parametro azoto totale (parametro che comprende azoto ammoniacale, organico, nitrico e nitroso) ed esclusivamente in carico ton/die, calcolato su base semestrale.

